

1^A TORNATA DELL'11 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi. = Atti diversi. = Rinunzia del deputato Gallenga. = Relazione sui disegni di legge: Fondazione della Banca d'Italia; Costruzione di piroscafi ad uso delle dogane. = Prima votazione per la nomina della Commissione del bilancio del 1865. = Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge provinciale e comunale — Emendamenti dei deputati Camerini e La Porta all'articolo 165, oppugnati dal deputato Michellini — Osservazione del deputato Massari — Reiezione — Modificazioni al n. 7° della Commissione e dei deputati Cadolini, Alfieri Carlo, Testa, Mellana, Depretis — Parlano i deputati Carnazza, Bon-Compagni, relatore, Biancheri, Sanguinetti, Nisco, Torrigiani, Scalini, Valerio, Guerrieri ed il ministro per l'interno, Peruzzi — Approvazioni e reiezioni — Aggiunta del deputato Speciale, oppugnata dal relatore e dal ministro, e ritirata. = Presentazione di un disegno di legge per modificazioni alla tabella delle pensioni militari annessa alla legge del 1850. = Emendamento del deputato Nisco all'articolo 166 — Obbiezioni dei deputati Alievi, Bon-Compagni, relatore, e del ministro — È rinviato — Emendamento del deputato Brunetti, relativo alle imposte provinciali — Osservazioni dei deputati Devincenzi, Biancheri, Leopardi, Colombani e del ministro — L'emendamento è approvato. = Relazione sul disegno di legge per il condono di un biennio di stipendio ai militari dell'esercito borbonico.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

NEGROTTA, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

10026. D'Ottavio Antonio, di Chieti, già commesso presso la Direzione dei dazi indiretti di detta città, si lagna d'essere stato licenziato senza riguardo ai trentun anni di servizio da lui lodevolmente prestati e chiede perciò se non una pensione almeno un annuo sussidio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggi alla Camera:

Il reale Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e mestieri per la Sicilia — Quinto fascicolo del giornale dell'istituto medesimo, copie 10;

Il presidente della Deputazione provinciale di Bologna — Rapporto della Commissione incaricata dello studio della nuova legge comunale e provinciale, copie 220;

Il presidente della Deputazione provinciale di Ravenna — Atti della Sessione straordinaria del Consiglio provinciale, copie 2.

AVEZZANA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 9880 dell'avvocato Luigi Renzoni, antico magistrato del 1821, uomo onoratissimo, che da tre o quattro anni richiama per una sanatoria o per ottenere una pensione.

(È dichiarata d'urgenza.)

SINEO. Depongo una petizione sottoscritta da molti cittadini sardi, e specialmente da parecchi componenti il Consiglio comunale di Villacidro, i quali domandano che nella nuova legge comunale e provinciale si rinnovì l'eccezione che conteneva l'antica legge in favore della Sardegna, ammettendo nel novero degli elettori anche gli analfabeti. Io domando che questa petizione, come è prescritto dal regolamento, passi immediatamente alla Commissione che si occupa del progetto di legge comunale e provinciale, e prego la Commissione stessa di riferire specificamente sopra una questione che è di così alta importanza per la Sardegna.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione, la quale avrà inteso il desiderio dell'onorevole Sineo.

Il deputato Tonelli per affari urgenti di famiglia chiede un congedo di 15 giorni.

Il deputato Basile per urgenti affari di famiglia chiede un congedo di sei settimane.

Il deputato Speroni per affari di famiglia chiede un congedo di quindici giorni.

Il deputato Tiberio Berardi per urgenti affari chiede un congedo di dieci giorni.

(Sono accordati.)

Il deputato Gallenga, eletto del collegio di Langhirano, scrive da Elsinora in data del 5 corrente che, trovandosi nell'impossibilità di recarsi a Torino per adempiere agli obblighi del suo ufficio di deputato, dà la sua demissione.

1^a TORNATA DELL'11 LUGLIO

Nell'atto stesso prega che il presidente voglia esprimere, a nome di lui, i voti sinceri che egli fa e farà sempre perchè il cielo conduca a compimento i destini d'Italia.

Pertanto il collegio di Langhirano si dichiara vacante.

RELAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE: ISTITUZIONE DELLA BANCA D'ITALIA; COSTRUZIONE DI PIROSCAFI AD USO DELLE DOGANE.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

BROGLIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione eletta per l'esame del disegno di legge sulla Banca d'Italia.

NEGROTTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare lo schema di legge presentato dal ministro delle finanze per l'acquisto di cinque piroscafi e 50 paranzelle ad uso delle dogane nazionali.

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE PEL BILANCIO DEL 1865.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Secondo reca l'ordine del giorno si procede all'appello nominale per l'elezione dei membri componenti la Commissione del bilancio 1865.

(Segue la deposizione delle schede).

Si estraggono a sorte gli scrutatori per lo spoglio dei voti. Essendo trenta i nomi da spogliare, gli scrutatori saranno in numero di dodici.

Greco Luigi — Prinetti — Chiapusso — Testa — Castromediano — Marazzani — Scarabelli — Poerio — Lanza — Cadolini — Tabassi — Prospero.

Il deputato Di San Donato ha la parola per presentare una petizione.

DI SAN DONATO. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione che mi arrivò or ora da Salerno a nome dell'avvocato Gioacchino Cappellieri, il quale raccomanda giustamente alla considerazione del Parlamento per lo sviluppo dell'articolo 34 della legge del 1862 sulle Opere pie laicali, la lettura di un suo opuscolo pubblicato sullo spirito e sull'applicazione di tale legge davanti ai diritti degli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali.

Io prego l'onorevole presidente a voler mandare questa petizione alla Commissione incaricata dell'esame della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, perchè vegga se non sia il caso di tenerne speciale conto.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa a quella Commissione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE E COMUNALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Sul finire dell'ultima seduta la questione stava sugli emendamenti proposti dagli onorevoli Camerini, La Porta e Minervini. La Camera ricorda il tenore dell'emendamento dell'onorevole Camerini; esso è in questi termini:

« *All'articolo 165 della Commissione si aggiunga:*

« 18. Alla censura dei funzionari della provincia, da esercitarsi ogni anno nella Sessione ordinaria mediante deliberazione segreta, che sarà trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri. »

Su questo argomento è fatta un'aggiunta dai deputati La Porta e Minervini, onde l'emendamento loro sarebbe così concepito:

« Alla censura dei funzionari della provincia da esercitarsi ogni anno nella Sessione ordinaria mediante deliberazione segreta, *senza l'intervento del prefetto*, che sarà trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri. »

In massima adunque è l'emendamento Camerini subemendato colle seguenti parole aggiunte: *senza l'intervento del prefetto*.

Ciò stante, e come sub-emendamento si metterà prima ai voti questa aggiunta, e rimarrà ben inteso che, ove si voti per primo l'emendamento Camerini, non s'intenderà pregiudicato all'aggiunta medesima, la quale, ove sia ammesso l'emendamento Camerini, sarà votata di poi.

La parola è al deputato Camerini per isvolgere il suo emendamento.

CAMERINI. Io ho domandato la parola per replicare qualche cosa alle osservazioni che mi faceva l'onorevole ministro dell'interno.

Egli mi faceva un molto vivo appunto di aver presentato piuttosto autorità che ragioni; e quindi diceva che le autorità di altri tempi non gli facevano grave impressione. Per verità l'osservazione non colpisce al giusto, inquantochè forse povere furono le ragioni che io presentava alla Camera nel mio breve discorso per la povertà del mio ingegno, ma nel fatto le autorità non furono citate se non nel senso di far vedere che liberale fosse l'origine ed il concetto dell'emendamento, e perfettamente adattabile al sistema costituzionale; ma lo svolgimento delle ragioni forma la parte principale delle mie osservazioni. Non le ripeterò, ma è facile ricordare come mi sforzassi più o meno felicemente di dimostrare che il mio emendamento non era nuovo, nè sorto nella mia testa, ma avesse origine liberale, in guisa da meritare pienamente la simpatia di questa Camera e fosse sostenuto da ragioni così solide, da ottenerne l'accettazione, perchè è evidente, a mio credere, che quel sistema possa svilupparsi anche meglio sotto

un regime costituzionale che non potesse sotto la stretta del dispotismo. Piuttosto fu l'onorevole ministro che non mi diede nessuna risposta concludente, così che valga a respingere l'emendamento in merito: egli diceva soltanto essere una qualche cosa nata sotto il dispotismo, e che poteva solo esser buona nel 1816. Egli non volle tener conto di quanto io ebbi cura di ricordare.

Quella disposizione fu trovata buona ed attuabile anche nel 1848, e per gravi o no che ad altri appaiano le autorità degli uomini per me citati (ed ai miei occhi valgon molto), seppero certamente adattare assai bene il diritto di censura al sistema costituzionale. Non fu colpa loro se i tempi corsero assai tristi e rovesciarono tutto il vagheggiato avvenire di una libertà svolta sotto istituzioni migliori.

D'altra parte l'onorevole ministro diceva: ma che, volete dar forza di rappresentanza ai Consigli provinciali?

Se egli parla della rappresentanza politica, io sono perfettamente d'accordo con lui che i Consigli provinciali non debbano averne; ma comechè i Consigli provinciali hanno senza dubbio la rappresentanza amministrativa degli interessi della provincia, e l'amministrazione si volge a tanti svariati rami, io credo che non male mi esprimeva chiamando il Consiglio provinciale *Rappresentanza della provincia*.

Dichiaro quindi apertamente che il mio emendamento non contiene che il sistema di perfezionamento del diritto di petizione, ossia di rimostranza.

Ma, si diceva, giudichiamone dai risultati ottenuti e troppo magnificati.

Signori, i risultati che io prospettava alla Camera provenienti da quella facoltà attribuita ai Consigli provinciali erano quelli che potevano ottenersi sotto quella pressione dei tempi; mettetela sotto l'aura di un regime più libero, e ne daranno di amplissimi.

Nè più solidamente fu risposto alle osservazioni che io feci di aver veduto costantemente che i despoti rimettevano in effettivo vigore quella facoltà tutte le volte che i tempi si facevano grossi per loro, ed a scongiurare la tempesta, si sforzavano di entrare in un sistema più libero. Diceva l'onorevole ministro, se male non ricordo, che non avveniva tutto ciò per virtù di quelle disposizioni che io riproduco, ma solo per virtù dello sviluppo dell'elemento nazionale e liberale che diveniva preponderante.

Io non dissi già che i tempi si facessero migliori in virtù di queste disposizioni, dissi però che quelle disposizioni, appunto perchè avevano l'impronta di origine liberale, si richiamavano in vigore sul serio quando i tempi si avvicinavano seriamente favorevoli alle idee liberali.

Per essere giusto, la sola obiezione un po' grave che si potesse fare, e che merita riflessione, è quella che si faccia confusione d'attribuzioni e poteri, poichè dei funzionari risponde il ministro, e la censura dei ministri costituzionali responsabili non si appartiene che

al Parlamento nazionale; si tratterebbe perciò, come volle dirsi, di far parlamentini, incompatibili con la Costituzione. Niente di tutto questo. È verissimo che dei funzionari risponde il Ministero, ma non so che possa cercare di meglio il Ministero che di essere illuminato sulla condotta di questi funzionari, nè può preferire di esserlo dalle voci di piazza, come io mi esprimeva, piuttostochè da un Consiglio autorevole chiamato a questo disimpegno ufficialmente, e non sotto l'impressione di circostanze particolari, non sotto l'impressione di individuali ragioni. Nulla perde de'suoi diritti il potere esecutivo.

Non confondo poi questo diritto colla censura che spetta al Parlamento, poichè la rimostranza o censura che io propongo è d'indole assolutamente diversa da quella censura più diretta ed efficace che spetta al Parlamento; corrisponde ad un voto, e riesce tanto più utile in quanto che il Parlamento può essere illuminato sull'opportunità di questa censura dal voto di rimostranza di un Consiglio provinciale.

D'altronde io mi sono espresso chiaramente che non tenevo affatto nè alla forma del mio emendamento, e neppure all'estensione della disposizione che io volevo introdurre.

Io diceva: dategli qualunque forma, fate semplicemente che prenda una figura ufficiale il diritto di rimostranza, il diritto di rappresentare al Governo le condizioni della provincia. E, secondo me, non potrebbe far meglio il Ministero per coprire la sua responsabilità che appoggiarsi ad un voto non obbligatorio certamente del Consiglio provinciale; nè perciò è menomata la dignità del Consiglio provinciale, poichè non è chiamato che a dare il suo avviso, come avviene in mille circostanze.

Nè il Ministero è tenuto a dare assolutamente ragione al Consiglio provinciale, ma non è obbligato moralmente a far altro che prendere in considerazione quel voto; non è chiamato che ad informarsi seriamente della ragione di questo voto.

Finalmente osserverò che male mi si respinge l'importanza di un'autorità che mi si dice poter essere stata buona per altri tempi, poichè essa è figlia della sapienza non solo pratica di uomini competenti chiamati a dare avviso sopra una legge speciale, ma i principii per me propugnati sono ammessi dalla sapienza speculativa di distinti pubblicisti, e in conseguenza non riguarda un tempo più che un altro, e non fa che consacrare dei principii.

Citerò poche parole del chiarissimo Hello, autorità che certamente non può essere sospetta nè fiacca, e le verrò traducendo in italiano per non fastidire la Camera col mio cattivo accento francese:

« Perchè la responsabilità rimontasse invariabilmente dall'agente al Ministero, bisognerebbe togliere all'agente ogni libertà personale, ogni apprezzazione, ogni discernimento, risultato che finisce per condurre una centralizzazione eccessiva. Ma altresì la centralizzazione eccessiva non ha essa il nome di dispotismo?

1^a TORNATA DELL'11 LUGLIO

Ogni sistema che ritrae a sè il voto intero dei corpi sociali e di cui la conseguenza logica è che la parte lesa non possa mai portar lamento contro l'autore immediato del danno, non è che un sistema illegittimo, perchè ferisce l'ordine morale. Plinio il giovane (cito sempre Hello) a nome degli abitanti della Betica, accusava di concussione Classico, antico governatore di questa provincia, e l'accusa inviluppava due dei suoi agenti, Probo ed Ispano.

« Prima di entrare nelle prove dei delitti di questi ultimi, Plinio dice, credo necessario di mostrare che l'esecuzione dell'ordine di un superiore in una cosa ingiusta è per sè un delitto. I due agenti furono condannati all'esilio. Conchiude Hello, la cui autorità non potrà certo leggermente respingersi: bisognerebbe ben compatire il nostro regime costituzionale, se questa verità di tutti i tempi e di tutti i luoghi non ne fosse anche una per lui. »

Quindi se pare ad Hello, son contento che paia anche a me che anche al regime costituzionale possa adattarsi molto bene il diritto di censura, che è per lo meno analogo a quell'accusa ricordata da Plinio.

Finalmente l'onorevole ministro diceva: ma che volete? Queste concessioni erano quelle che allora si presentavano migliori...

MICHELINI. Domando la parola.

CAMERINI.... erano concessioni estorte in tempi molto pericolosi, era il meglio che potesse farsi. Ma che per ciò? Replicherò dal canto mio: non puossi aggiungere anche questa garanzia alle altre che abbiamo? Nè mi spaventa ciò che diceva l'onorevole ministro: si trattava allora di gettar polvere negli occhi.

Io non sono persuaso che anche nel regime costituzionale qualche volta non possa trovarsi maniera di gettar polvere negli occhi; ma io non attribuisco certo all'onorevole ministro dell'interno talune idee di tal natura, perchè io so bene che un ministro non fa solamente le leggi per sè, ed assai spesso non tocca a lui applicarle, ma la formazione di una legge a cui si attacca il proprio nome bisogna che presenti l'impronta di giusti e saldi principii. Senza questa convinzione ci sarebbe quasi a credere ch'egli tema che in tempi liberi questa facoltà sarebbe da prendersi sul serio. Pure è questa appunto la ragione del mio emendamento, perchè io non amo gran fatto che si getti polvere negli occhi, e sventuratamente il semplice diritto di petizione tanto vantato mi sembra appunto finora polvere negli occhi.

Conchiudo dunque: se faceva qualche cosa di buono quel sistema quando era dato come polvere negli occhi, lo introduco adesso nella speranza che possa esser preso sul serio, e con questa fiducia lo mantengo. A fronte di qualunque opposizione, e siccome io coscientemente lo tengo fondato sopra giusti e saldi principii, lo mantengo senza sgomentarmi della probabile disfatta, perchè nella mia coscienza lo riguardo come una di quelle verità che si presentano timidamente e sono soggette fors'anche al disprezzo, ma a poco a

poco riproducendole costantemente, giungono all'estensione e sicurezza di teoremi.

Quindi dichiaro francamente che, se pur sia respinto, ove in altra circostanza, come nella discussione plenaria delle leggi, io avessi tuttavia l'onore di sedere in questo Parlamento, non mi rimarrei dal presentarlo di nuovo, sicuro di propugnare il vantaggio del mio paese.

PRESIDENTE. In che senso parla il deputato Michelini?

MICHELINI. Parlo contro.

PRESIDENTE. In tal caso darei la parola all'onorevole La Porta, il quale nel tempo stesso può svolgere il suo emendamento; e l'onorevole Michelini risponderebbe poi ad entrambi; così si avrebbe un risparmio di tempo.

LA PORTA. Come il mio emendamento è una spiegazione della proposta Camerini, è meglio che si oda prima l'onorevole Michelini, che parla contro.

PRESIDENTE. Sia! La parola è all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Credo ancor io coll'onorevole preopinante che la censura degli ufficiali della provincia sia per il Consiglio provinciale un incontestabile diritto, ed a favore di questo diritto sarei anch'io disposto a spargere il mio sangue.

Ma, Dio buono! forse che i Consigli provinciali non hanno questo diritto? Sì, essi l'hanno, per il semplice motivo che nessuna legge ne vieta l'esercizio e che è permesso tutto ciò che non è proibito; l'hanno perchè nessuno contesta ai Consigli provinciali il diritto di emettere voti.

Ciò posto, che cosa avvi di nuovo nei due emendamenti aggiuntivi dei deputati Camerini e La Porta-Minervini? Altro non avvi che la segretezza della deliberazione circa la censura. Ebbene, si è appunto questa segretezza che m'induce a respingere i due emendamenti di cui si tratta. La pubblicità è l'essenza dei Governi liberi, e nell'Inghilterra è messa in pratica in tutta la sua ampiezza. Se i consiglieri provinciali vogliono fare lagnanze, infliggere censure, abbiano il coraggio di farlo pubblicamente.

In ogni caso adunque, credo che nulla vi sia da fare o da aggiungere.

LA PORTA. Quando l'onorevole Camerini presentò la sua proposta, il deputato Minervini ed io credemmo giusto di completarla, anzi, di meglio esprimerla, aggiungendovi il nostro emendamento, il quale consisteva nell'escludere il prefetto dall'intervenire in quelle sedute in cui dovevasi pronunciare una censura sugli impiegati. Quindi il nostro emendamento si presentava come una conseguenza logica, ed anche l'onorevole Peruzzi conveniva di ciò, sebbene egli combattesse la proposta principale.

Io quindi non ho bisogno di svolgere il nostro emendamento quante volte la Camera accettasse la proposta dell'onorevole Camerini. Giova però dire qualche cosa sul merito della proposta, la quale servirebbe di base al nostro emendamento.

Perchè l'onorevole Camerini presentò questo emendamento? Certo non era senza una ragione molto importante; questa ragione la vedo nella condizione in cui si trovano gl'impiegati, in cui si trova la loro responsabilità.

L'onorevole ministro per l'interno diceva: se gl'impiegati mancano, c'è il Governo che li censura, c'è il Ministero che n'è responsabile; ma se il Ministero non punisce gl'impiegati che mancano, e ciò non è un fatto eccezionale, almeno da parte nostra sosteniamo che avviene spesso, se il Ministero non punisce gl'impiegati che mancano, in forza di quale legge sarà punito il Ministero? Ov'è questa legge sulla responsabilità ministeriale?

Io credo, o signori, che finchè non vi sia una legge sullo stato degl'impiegati che determini i loro diritti e i loro doveri, finchè non c'è una legge sulla responsabilità ministeriale, noi avremo una lacuna nella nostra legislazione, noi mancheremo di una garanzia verso il potere esecutivo.

Credo io quindi che la proposta Camerini avrà una condizione d'opportunità in questo senso, ma l'idea, il fine che si propone l'onorevole Camerini, sarebbe solamente allora raggiunto, quando questa legge sullo stato degl'impiegati civili, la quale dovrà essere dal Ministero presentata in seguito ad un ordine del giorno già da gran tempo votato dalla Camera, venisse attuata, e quando del pari venisse attuata la legge sulla responsabilità ministeriale, la quale è già presentata, e, credo, esaminata dagli uffici.

Signori, sempre sentiamo tutti i ministri venire a dirci da quei banchi: siamo pronti ad assumere la responsabilità di tale o di tal atto. Ma se domani il ministro fa arrestare dei deputati (e non è un fatto nuovo) egli si dimette, ed ecco finita la sua responsabilità.

La responsabilità dei ministri, signori, non li segue che su quei banchi; se un ministro si dimette, la sua responsabilità è finita.

Ho voluto cogliere quest'occasione per esprimere quest'idea, e per raccomandare alla Camera che si preoccupi della lacuna che esiste nella nostra legislazione, che si occupi di questi due interessanti progetti di legge, quello cioè sullo stato degl'impiegati civili, e quello sulla responsabilità ministeriale.

Se la Camera accetta la proposta Camerini, che per me non avrebbe che un carattere di transitorietà, cioè, finchè le indicate leggi non siano votate ed attuate, io insisto sul mio emendamento; se la Camera non accetta, io non tengo al mio emendamento, tengo però alle leggi che ho raccomandate, perchè in esse solamente trovo quelle garanzie che si propone d'ottenere l'onorevole Camerini.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Massari.

MASSARI. Non rientro nella questione, perchè dopo le risposte date dal signor ministro per l'interno, nella tornata scorsa, all'onorevole Camerini, mi pare che realmente non vi sia più da discutere su quest'argomento; la cosa è troppo chiara.

Voleva solamente dare alla Camera uno schiarimento, il quale è motivato da alcune espressioni pronunciate nella tornata di ieri dall'onorevole deputato Camerini.

L'onorevole deputato Camerini disse che prima di presentare questo emendamento egli aveva consultato e interrogato il voto di parecchi deputati delle provincie meridionali, e che li aveva trovati molto favorevoli alla sua proposta.

Non certamente per fare un rimprovero all'onorevole deputato, debbo dichiarare che io non fui tra i consultati, e che, qualora mi avesse fatto quest'onore, io gli avrei dato un parere recisamente negativo.

La questione non è nuova. Allorchè al fine del 1860, o al principio del 1861, la luogotenenza Farini creò in Napoli una Consulta alla quale appartenevano moltissimi degli attuali nostri colleghi, la questione stessa fu agitata nel seno della sezione amministrativa di essa Consulta, sezione alla quale io pure aveva l'onore di appartenere insieme agli onorevoli Conforti, Cosenz, ed altri nostri colleghi che non istarò a ricordare, e quell'egregio e benemerito cittadino che è l'ex-sindaco di Napoli Giuseppe Colonna. La proposta formulata press'a poco nei termini stessi fu lungamente discussa, e per le ragioni medesime per cui l'onorevole ministro dell'interno rifiutò aderire all'emendamento Camerini, la sezione amministrativa della Consulta di Napoli la respinse.

Ho voluto fare questa dichiarazione affinchè la Camera non creda che l'opinione di tutti i deputati delle provincie meridionali sia conforme a quella che l'onorevole Camerini ha propugnata.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Siccome si domanda di andare ai voti, interrogo la Camera se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(È approvata.)

Interrogo la Camera se l'emendamento Camerini è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

La Camera aveva deliberato che fosse rinviato alla Commissione il numero 7 dell'articolo 165, insieme ai vari emendamenti che vi erano stati proposti, cioè, Cadolini, Torrigiani ed altri. Trovo fra gli emendamenti stampati una proposta della Commissione a questo numero 7, la quale è così concepita:

« 7° Provvede in via di regolamenti ad oggetti di amministrazione interna e di polizia, come sarebbero le discipline pel prosciugamento e bonificazione dei terreni, per la coltivazione del riso, per la condotta e distribuzione delle acque, per la conservazione ed il taglio dei boschi, non che per l'esercizio della caccia e per la pesca nei laghi e nei fiumi.

1ª TORNATA DELL'11 LUGLIO

« Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato.

« I regolamenti suddetti non potranno statuire contro disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali di pubblica amministrazione. »

Argomento dunque da ciò che la Commissione ha inteso di sostituire agli emendamenti Cadolini e Torrigiani questo di cui ho dato lettura. Prego quindi la Commissione sia di dare il suo avviso sugli emendamenti medesimi, sia di spiegare nel tempo stesso i motivi della sua nuova proposta.

BON-COMPAGNI, *relatore*. La Camera ricorda che nell'articolo quale era stato proposto dalla Commissione si conteneva già quella parte dell'emendamento Torrigiani che noi credevamo di poter accettare. Per conseguenza l'articolo rimarrebbe come è nella sua prima parte, e crediamo che l'onorevole Torrigiani non abbia difficoltà di aderirvi.

A contatto di quest'articolo si trova l'emendamento dell'onorevole Cadolini, il quale sarebbe in sostanza il primo capoverso del nostro emendamento coll'aggiunta dell'aggettivo *rurale* dopo le parole di *polizia*, e senza le specificazioni, come sarebbero le *discipline pel prosciugamento*, ecc., non che *per l'esercizio della caccia e per la pesca nei laghi e nei fiumi*.

Si vede che la sostanza di questa disposizione non varierebbe col non inserirsi in essa queste parole, giacchè, come si è dichiarato parecchie volte nell'ultima seduta, queste specificazioni sono dimostrative e non tassative. Tuttavia noi crediamo utile che siano inserite, perchè essendo un principio nuovo che si introduce od almeno che si esprime, reputeremmo troppo facile il fraintenderlo quando non ci fosse alcuna indicazione, la quale si riferisca alle diverse specie che si comprendono sotto le parole generali di *amministrazione interna e di polizia*.

Noi crediamo che questa disposizione possa avere qualche importanza, se non nel presente, almeno nell'avvenire, per esprimere un principio e spiegare la natura dei diritti che debbono esercitare le provincie; noi crediamo che sia necessario di indicare con chiarezza la natura di quel diritto che nella nostra antica giurisprudenza si chiamava statutario, il quale deve vivere se le libertà provinciali e comunali debbono essere una realtà, e deve essere esattamente circoscritto in quel campo a cui non si estenda la disposizione della legge.

Nondimeno, giacchè parve che questo desse luogo ad obiezioni, noi saremmo disposti ad abbandonare l'ultimo alinea della proposta, quello in cui si dice: « I regolamenti suddetti non potranno statuire contro disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali di pubblica amministrazione. »

Siamo di parere che, quand'anche non sia espresso, questo principio sia naturalmente sottinteso, imperocchè va da sè che le deliberazioni di un regolamento del Consiglio provinciale non possono sopprimere una disposizione di legge di pubblica amministrazione.

Noi insistiamo sopra il secondo capoverso, che vuole che questi regolamenti debbano essere approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Trattandosi di una disposizione che deve avere un effetto permanente, noi crediamo che debba essere approvata, previo un esame accurato.

Non ci fermiamo alle obiezioni che faceva ieri l'altro l'onorevole Alfieri, che, cioè, dando questa facoltà ai Consigli provinciali, si verrebbe ad avere un secondo strato, come egli diceva, di disposizioni regolamentari, le quali incaglierebbero di soverchio la libertà dei cittadini, perchè non si può accrescere la libertà provinciale senza dare all'autorità provinciale il diritto di comandare qualche cosa.

Ora crediamo che, appunto perchè l'autorità provinciale comanderà, il Governo, ch'è custode dei diritti di tutti, debba vegliare affinchè questo comando dell'autorità provinciale non sia a pregiudizio dei diritti di ogni singolo cittadino.

Ci è poi una considerazione speciale, la quale ci fece credere necessaria in questa parte l'approvazione del Re od il parere del Consiglio di Stato, e questa è la considerazione che potrebbero sorgere talvolta delle collisioni tra l'autorità dei Consigli provinciali e quella dei Consigli comunali. Perciò ne pare utile, ne pare anzi necessario che ci sia un'autorità alla quale possano rivolgersi i Consigli comunali i quali intendono opporsi ai regolamenti, quando li giudichino men opportuni, o quando li credano lesivi dei propri diritti. Perciò riduciamo la nostra proposizione a questi termini: « provvede in via di regolamenti ad oggetti d'amministrazione interna o di polizia rurale. » Il resto come sta nel primo capoverso.

Manteniamo il secondo capoverso e proponiamo la soppressione dell'ultimo.

PRESIDENTE. Ora che la Commissione ha dato il suo avviso, non solo sugli emendamenti che sono stati proposti sopra il numero 7 dell'articolo 165, ma anche sulla sua proposta, mi permetterà, onde la discussione proceda colla maggiore unità e chiarezza possibile, di indirizzare ai singoli proponenti alcune interrogazioni, nella speranza che più facilmente possiamo andare intesi.

Ha udito la Camera come l'onorevole relatore, a nome della Commissione, abbia prima di tutto fatto parola dell'emendamento Torrigiani, ed abbia dichiarato che in massima lo accettava con alcune aggiunte, e disse di più che intendeva sopprimere l'ultimo capoverso della sua proposta. Pregherei quindi l'onorevole Torrigiani, come il primo ricordato dall'onorevole relatore, di dire se egli si accomoda alla proposta della Commissione, o se egli abbia osservazioni a fare in contrario.

TORRIGIANI. Ben inteso che resta soppresso il terzo capoverso.

PRESIDENTE. Sì.

TORRIGIANI. Se è così, accetto.

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'onorevole Cadolini.

TESTA. L'altro giorno, sulla proposta dell'onorevole ministro dell'interno, l'aggiunta che io aveva presentata all'articolo 165 venne rimandata alla Commissione.

Desidererei sapere qual sia l'opinione della Commissione intorno alla medesima.

PRESIDENTE. Sta bene; ma siccome la proposta dell'onorevole Testa sarebbe un'aggiunta da porsi in fine, perciò è meglio che noi terminiamo il n. 7 dello stesso articolo.

TESTA. La mia proposta si riferisce all'argomento della caccia, ed avant'ieri l'onorevole ministro dell'interno disse che si poteva prendere in considerazione la mia proposta unitamente a quella dell'on. Torrigiani; almeno, se la memoria non m'inganna, credo che sia così.

PRESIDENTE. Dunque la tratteremo adesso.

Intanto la Camera ricorda come sulla proposta Cadolini, l'onorevole relatore abbia dichiarato che la Commissione ne accettava le seguenti parole: *Provvede con regolamento ad oggetti di amministrazione interna e di polizia*, e dichiarando nel tempo stesso che le varie indicazioni proposte dalla Commissione devono ritenersi dimostrative, e non tassative. Ciò premesso, in primo luogo pregherò l'onorevole Cadolini a fare conoscere se egli, dopo cotesta dichiarazione, persiste nella sua redazione od accetta quella della Commissione.

In secondo luogo mi rivolgo all'onorevole Carnazza, il quale ha proposto che dopo le parole: *per la coltivazione del riso*, si aggiungessero queste: *cotone, canape, lini e liquefazione degli zolfi*, e gli domando se, malgrado le dichiarazioni della Commissione, intende persistere in quelle sue proposte.

Poi mi rivolgo all'on. deputato Scalini, il quale vorrebbe che si aggiungesse la parola *pascolo*, ed a lui pure indirizzo la stessa domanda rispetto alla sua proposta.

Queste sono le interrogazioni che io rivolgo agli onorevoli deputati testè nominati, pregandoli a rispondere nell'ordine della parola che loro accorderò.

Prima di tutti parli ora l'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Io non mi occuperò più di svolgere il mio emendamento; dichiaro solamente che io insisto nella proposta del medesimo, perchè le spiegazioni date dalla Commissione non sono sufficienti, secondo me, a persuadermi a ritirarlo.

Vorrei però fare alcune domande alla Commissione e chiederle alcuni schiarimenti. E prima di tutto io le domando se adottando la sua proposta relativa al paragrafo 7, resterebbe con ciò soppresso il paragrafo 14 che ha relazione alla stessa materia, e che venne l'altro giorno sospeso; domanderei se la Commissione intende che il paragrafo 14 sia penetrato in questo paragrafo 7, ovvero se debba sussistere ancora quale fu proposto.

Oltre a ciò vorrei sapere dalla Commissione, la quale vuol dare ai Consigli provinciali la facoltà di fare tutti questi regolamenti, se essa siasi formato un criterio esatto intorno al modo con cui i Consigli provinciali potranno poi in pratica far valere tutti questi regolamenti.

Saranno i reali carabinieri, saranno le forze che dipendono dal Governo che dovranno farli valere? Oppure dovranno le provincie crearsi un personale apposito per fare eseguire i loro regolamenti? Io veramente non so capire come in pratica potranno le provincie fare eseguire, osservare e rispettare questi regolamenti. Perciò io desidererei avere dalla Commissione qualche schiarimento sul pensiero che l'ha dominata, allorchè ha formolata la sua proposta.

PRESIDENTE. Pregherei la Commissione a volersi spiegare in proposito, perchè mi pare si possa andare più speditamente se ad ogni domanda o proposta tien tosto dietro il suo avviso.

BON-COMPAGNI, relatore. Mi sarà facilissimo il rispondere.

In quanto alla prima questione, cioè circa al paragrafo 14, io dico che, a mente della Commissione, sussisterebbe ancora la prima parte del paragrafo testè accennato, non la seconda; il Consiglio provinciale dovrebbe deliberare per le istituzioni che appartengono alla provincia, non sussisterebbe più l'ultima parte per gli interessi amministrativi della medesima; quanto a questi, è evidente che provvederebbe nel modo che viene proposto nell'articolo che ora è soggetto alle deliberazioni della Camera.

In quanto alle sanzioni di queste disposizioni, avrebbero luogo quelle che sono portate all'articolo 139, il quale è così espresso:

« Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai governatori, dagl' intendenti (ora prefetti) o dai sindaci. »

Anzi, ringrazio l'onorevole Cadolini della sua osservazione; questa mi rammenta che, quando la disposizione della proposta della Commissione fosse ammessa, sarebbe in fine di questo numero e non già del numero 14 che verrebbero trasportate quelle parole: « sono applicabili a questi regolamenti le sanzioni di cui all'articolo 139. »

CADOLINI. Non è su queste sanzioni che io interrogava la Commissione, ma è intorno ai mezzi da impiegarsi a far valere simili penalità.

Io ben so che i comuni sogliono creare delle proprie guardie per far rispettare i regolamenti municipali; ma io domando: le provincie dovranno creare anch'esse per far eseguire i loro regolamenti, altrettante guardie? O saranno invece dipendenti dall'autorità governativa che dovrà esercitare qualche incumbente relativamente a ciò?

Questa è la mia domanda; non è l'entità delle penalità, ma il mezzo di far valere i regolamenti, e di infliggere le penalità medesime.

BON-COMPAGNI, relatore. Allorquando si domanda come si fa eseguire una legge, io dico che l'esecuzione

della medesima si riferisce sempre ai principii del diritto comune.

Del resto poi le disposizioni che a tal uopo si dovranno dare non debbono essere comprese nella legge generale. Questo, il ripeto, non è oggetto di una legge di amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. Siccome ella accetta le parole: *provvede per regolamenti*, ecc.; così la pregheri di non insistere in una questione che, com'ella vede, è estranea alla discussione presente, e di venire senza più al merito della sua proposta.

CADOLINI. Io mi accontento di questa risposta, non perchè ne sia soddisfatto, ma perchè la Camera possa apprezzarla e tenerla in conto nel deliberare.

PRESIDENTE. Adesso pregherei il deputato Carnazza di rispondere all'interrogazione che io gli aveva fatta, se cioè intenda di persistere nel suo emendamento.

CARNAZZA. Io pregherei il signor presidente e la Camera a tener presente che io aveva aggiunte le parole *lino, canape e cotone*, appunto perchè la coltivazione di queste piante può portare la malsania dell'aere, ciò che porta grande influenza nelle campagne e nelle città vicine ai luoghi dove queste piante germogliano.

Io quindi, a levare queste difficoltà, aveva messe queste poche parole, quantunque quelle della Commissione sieno degli esempi come si rileva dal modo come sono scritti; pure, dietro le esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole Bon-Compagni, mi sono deciso di ritirare queste parole.

Però in quanto riguarda gli zolfi, è da osservarsi, come tutti conoscono che la liquefazione di essi anche a tre miglia di distanza esercita un'influenza a danno nelle campagne, nei paesi vicini ed anche sulle strade pubbliche, e quindi bisogna che vi si diano delle cure locali e speciali; e la dichiarazione della Commissione che i suoi esempi sono dimostrativi e non tassativi, pare che per nulla si possa riferire alla estirpazione e liquefazione degli zolfi, perchè non si tratta di prosciugamento di terreni, nè di coltivazione, nè di acque, nè di caccia, nè di fiumi, ma di una materia *sui generis*, cui localmente il Consiglio provinciale può provvedere.

Quindi io credo che potrei ritirare le tre parole prime, cioè *cotone, canape e lino*, ma per quanto riguarda gli *zolfi*, pregherei la Commissione di accettare il mio emendamento, affinché su questo articolo abbiano i Consigli provinciali diritto di fare quei regolamenti che credono opportuni. Se la Commissione accetta, si verranno a risolvere tutte le difficoltà che in Sicilia per tale oggetto nascono ogni giorno, motivo per cui io propongo l'aggiunta di quella parola quante volte l'articolo della Commissione fosse accettato dalla Camera.

BON-COMPAGNI, relatore. Io non metto in dubbio che le disposizioni quali stanno scritte nell'articolo proposto dall'onorevole Torrigiani, e accettato dalla Commissione, si estendano agli zolfi, poichè sono dimostrative. Essendovi contemplata la coltivazione del riso, la quale si limita per ragioni sanitarie, non c'è dubbio che

per gli stessi motivi dovrebbero comprendersi anche gli zolfi.

Tuttavia non vedrei nessun inconveniente di mettere « la liquefazione degli zolfi, » se questo può conciliarci il voto dell'onorevole Carnazza.

ALFIERI CARLO. Spero che alla Camera non rincroscerà se io disturbo questo bel concerto di protettori e regolatori della proprietà e dell'agricoltura.

Ricorderò alla Camera che quando l'onorevole Torrigiani presentò il suo emendamento molti speravano che altro non ne fosse il motivo che quello di diminuire l'ingerenza dello Stato, e di trasferire all'autorità provinciale qualcuna delle funzioni che sono ora rette dal potere centrale, dallo Stato. Ma sventuratamente con tutte le aggiunte, con tutte le interpretazioni e spiegazioni che ha avuto questa materia mediante la discussione dell'altro giorno e d'oggi, io veggo che il risultato della proposta Torrigiani non sarà che di sovrapporre una nuova serie di regolamenti a quelli che già esistono, ed alle leggi generali dello Stato.

TORRIGIANI. Chiedo di parlare.

ALFIERI CARLO. Io sono persuaso che questa non può essere l'intenzione dell'onorevole Torrigiani, e quindi quanto so e posso lo prego di unirsi a me per combattere questo risultato che può, suo malgrado, sorgere dall'adozione del suo emendamento riveduto e corretto, e notevolmente accresciuto dalla Commissione.

Io non posso poi accettare la forma incerta colla quale è concepita la proposta della Commissione, poichè questo modo di procedere per assimilazione mi pare sommamente pericoloso.

Egli è evidente che pur troppo nelle provincie predominano ancora delle idee affatto diverse da quelle che hanno ottenuto il sopravvento nelle grandi assemblee politiche moderne, che predomina, cioè, il concetto che in tutto e per tutto il cittadino, il comune, la provincia abbiano ad essere tutelati, che essi non sappiano mai veder bene i propri interessi, o che l'interesse dell'individuo sia sempre opposto a quello del pubblico. Così si viene innanzi con tutta quella serie di leggi e di regolamenti che finiscono per vincolare in ogni parte la libertà individuale, e particolarmente vengono a mettere grave peso sulla proprietà. A me pare che, specialmente trattandosi di proprietà fondiaria, non sia questo il momento di venire a proporre delle limitazioni e a diminuire quelle risorse colle quali potrebbe per avventura far fronte ai carichi così pesanti che le sono imposti. Se noi lasciamo questa proposta della Commissione tal quale, se noi ammettiamo che la provincia possa provvedere con regolamenti a tutte le cose che possono per diritto o per rovescio farsi entrare in quella espressione: *oggetto di amministrazione interna e di polizia*, io non so quale sia la materia d'interesse alquanto esteso della provincia che con un po' di buon volere non ci si possa comprendere, e quindi sulla quale noi non vedremo piombare uno di questi odiosi regolamenti. Ma se

pure non bastasse questa espressione così generica ed incerta, che lascia tanta facoltà all'interpretazione dei Consigli provinciali, si volle procedere per assimilazione indicando certe particolari materie, come sarebbero le discipline per il prosciugamento e bonificazione di terreni, per la coltivazione del riso e per la condotta delle acque.

Abbiamo già veduto come l'onorevole Carnazza irrompesse per quell'uscio socchiuso e prescrivesse di regolare non so quali altre colture a somiglianza di quella del riso.

Non dubito che si troverebbero all'uopo Consigli provinciali che si farebbero maestri o tiranni di ogni materia agricola.

Due cose io intendo, secondo il concetto che io persevero a ritenere essere quello primitivo dell'onorevole Torrigiani, io intendo, dico, che due cose si possano deferire alle provincie, cioè i regolamenti per prosciugamento e bonificazione di terreni e per l'esercizio della caccia e della pesca nei laghi e nei fiumi.

Egli è evidente che regolamenti su queste materie non si possono concepire che in tutta l'estensione di una provincia, e sarebbe inopportuno lasciarli alla definizione dell'autorità comunale. Ma non capisco perchè si voglia che questi regolamenti, che pure si crede la provincia capace di fare, siano sottoposti al parere del Consiglio di Stato.

Non mi risulta che la Camera sia più informata di quello che io mi trovi, in qual guisa il Consiglio di Stato voglia essere mantenuto allorchando verrà in discussione la legge presentata dall'onorevole ministro dello interno; quindi, non sapendo quale e come sarà questo Consiglio di Stato, io non mi risolvo volentieri a dargli delle attribuzioni.

Ritengo poi che quando sia bene stabilito che un'assemblea elettiva porta con sè i caratteri d'autorità e di competenza, com'è il Consiglio provinciale, per tutte quelle materie che non si riferiscono che alla propria provincia, non sia il caso di sottoporre il suo giudizio al parere del Consiglio di Stato. Io non posso allontanarmi dal principio fondamentale che, per tutto ciò che spetta esclusivamente alla provincia, il Consiglio provinciale è l'autorità la più competente a decidere degli interessi; che invece, quando un interesse oltrepassa i limiti della provincia, allora esso debba deferirsi ai grandi corpi dello Stato.

Per tutte queste ragioni respingo l'emendamento della Commissione e propongo che lo stesso emendamento Torrigiani sia ridotto a provvedere in via di regolamento al prosciugamento e bonificazione dei terreni, all'esercizio della caccia e della pesca nei laghi e nei fiumi.

Siccome gli altri emendamenti proposti sono tutti aggiuntivi a quello dell'onorevole Torrigiani o della Commissione, così egli è evidente che non ho bisogno di combatterli partitamente.

PRESIDENTE. Mi rivolgo all'onorevole Testa, il quale aveva dichiarato di voler coordinare l'emendamento da

lui proposto, siccome n° 17 del presente articolo, con questo n. 7, e lo prego di farmi passare la sua nuova relazione.

TESTA. Volendo coordinare la mia proposta coll'emendamento dell'onorevole Torrigiani, io ho pensato di ritirare la mia aggiunta all'articolo 165 e di sostituirvi un'altra modificazione che dovrebbe essere collocata dopo le parole: « per la conservazione e il taglio dei boschi, per le consuetudini e gli usi agrari; » là vorrei aggiungere: « per l'esercizio, l'apertura e la cessazione della caccia in un periodo dell'anno, duraturo non oltre otto mesi. » Dopo si parlerà della pesca, ecc.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo emendamento, accetta l'emendamento Torrigiani, e poi vi aggiunge le parole...

TESTA. Aggiungerei dopo le parole: *per l'esercizio della caccia*, queste altre: *ed anche per l'apertura e cessazione della caccia in un periodo dell'anno duraturo non oltre otto mesi.*

Ciò limiterebbe molto quello che io aveva già proposto; ma però ne resterebbe ancora qualche cosa.

PRESIDENTE. La prego farmi passare la sua proposta.

BIANCHELLI. Io veramente non ho bene afferrato il senso e la significazione dell'emendamento del deputato Testa. Parmi però che non si possa così *a priori* prefiggere un termine di otto mesi, durante i quali soltanto l'esercizio della caccia possa essere permesso.

Io credo che tal cosa debba essere regolata dai Consigli provinciali a norma del clima e delle condizioni particolari delle diverse località; in taluni luoghi la facoltà di caccia può durare sei mesi, in altri otto, in altri anche di più.

Io pertanto proporrei che si mantenessero le parole prime come stanno scritte, cioè, che il Consiglio provvede e fa un regolamento per l'esercizio della caccia. Quel consesso poi, meglio informato delle condizioni peculiari dei diversi siti, regolerà la materia secondo l'interesse generale dello Stato e particolare delle provincie senza che ne vengano danni od inconvenienti.

TESTA. Io sarei stato lieto di poter mantenere fermo quello che prima aveva proposto di dare, cioè, assoluta e immediata facoltà ai Consigli provinciali riguardo al divieto di caccia; ma nel dubbio, certo non infondato, che nella Commissione avrei incontrato opposizione a sopprimere le disposizioni che sono nelle varie leggi intorno all'esercizio della caccia, ho creduto bene di limitare il mio emendamento alla fissazione di un termine di otto mesi.

A me pare che in questo periodo di otto mesi vi sia larghezza sufficiente perchè venga data soddisfazione alle più sentite esigenze delle varie località.

La durata della caccia non potrà eccedere il termine di otto mesi; ma questo potrà, secondo i casi e secondo i bisogni delle varie provincie, incominciare prima o dopo, essere insomma determinato in modo diverso dai Consigli provinciali. Solo resterà fermo che oltre otto

1ª TORNATA DELL'11 LUGLIO

mesi la caccia non possa durare, e ciò perchè temo che non si voglia accettare l'immediata soppressione delle disposizioni colle quali le leggi ora vigenti pongono un freno all'esercizio della caccia.

SANGUINETTI. Incomincio dal pregare l'onorevole presidente di volersi dar la pena di rileggere l'emendamento Testa, onde possiamo averne un concetto esatto ora che fu modificata la relazione stampata.

PRESIDENTE. Ne darò lettura, ricevendolo in questo momento.

La Camera ha inteso come l'onorevole Testa ritirando la proposta di un n. 17 da aggiungersi ai sedici di cui consta l'articolo 165, ora accetterebbe l'emendamento Torrigiani, con che però dopo le parole: *nonchè per l'esercizio*, direbbe:

« l'apertura e la cessazione della caccia in un periodo dell'anno duraturo non oltre otto mesi. »

L'onorevole Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Mi pare che la Commissione era entrata in un sistema diverso da quello in cui si è posto l'onorevole Testa. La Commissione attribuiva bensì ai Consigli provinciali la facoltà di fare regolamenti in certe materie, ma con che non derogassero alle leggi esistenti. Ora invece l'onorevole Testa darebbe ai Consigli stessi la facoltà di derogare alle leggi vigenti sulla caccia colla sola limitazione che l'apertura e la chiusura di essa si mantengano entro un periodo di otto mesi.

Parmi che qui entriamo in un nuovo sistema: quello di modificare le leggi esistenti.

Ora io vorrei essere anche più radicale, e farei alla Camera questo dilemma: o lasciare le cose come stanno ed aspettare che un'apposita legge le modifichi; o dire addirittura in questo articolo che la materia della caccia sarà quindi innanzi regolata dai Consigli provinciali, e che tutte le leggi ad essa relative sono abrogate.

Quando l'onorevole Testa volesse adottare questo secondo sistema, io mi associerei volentieri a lui. Allora almeno saremmo sopra un terreno schietto, positivo e netto, le varie leggi sarebbero abolite, i Consigli provinciali farebbero quello che meglio crederebbero nell'interesse della propria provincia; allora si saprebbe quello che si vota, e non avremo un sistema zoppicante, quale è quello che l'onorevole Testa vuole mettere avanti, senza che possiamo ben calcolare quali siano le conseguenze di questo principio che egli vuol introdurre nella legge, poichè potrebbe benissimo darsi che la maggioranza di certi Consigli provinciali ammettesse l'esercizio della caccia in quei mesi appunto in cui deve essere proibito, e viceversa.

Ad ogni modo, a parer mio, o dobbiamo dare in questa parte un'autorità assoluta ai Consigli provinciali, o dobbiamo lasciare le cose come sono, ed aspettare che venga un'apposita legge. Perciò, se l'onorevole Testa tiene il suo emendamento ristretto com'è, io ci voto contro; ma se vuole proporre un emendamento più largo, quale è quello di abolire tutte le leggi esistenti,

e lasciare che facciano quello che credono i Consigli provinciali, allora mi associerei a lui.

BIANCHERI. Io voglio osservare all'onorevole Testa, che la limitazione di otto mesi che egli vuole fissare all'esercizio della caccia non si può stabilire *a priori*, perchè di necessità questo principio vuole essere regolato secondo le condizioni peculiari del clima delle diverse località. È indubitato che in un paese freddo la caccia può essere permessa per un tempo maggiore di otto mesi, in quanto che lo sviluppo, direi così, degli animali, per i quali la caccia si esercita, si fa lentamente; la cosa muta di aspetto se si tratta di altri siti dove il clima è più caldo, e dove l'accennato sviluppo degli animali si fa più presto. Ecco perchè è impossibile fissare un termine uguale tanto per i climi caldi quanto per i climi freddi. Ciò mi pare tanto ovvio, che non dubito che l'onorevole Testa riconoscerà la verità di quest'osservazione.

Se pertanto egli accetta la proposta dell'onorevole Sanguinetti, che cioè si dica che il Consiglio provinciale ha la facoltà di regolare con regolamenti l'esercizio della caccia, senza menomamente ledere il diritto di proprietà, io mi associo a questa proposta; se no, preferirei quella dell'onorevole Torrigiani, il quale si limita a dire che il Consiglio provinciale emetterà il suo avviso intorno all'esercizio della caccia.

NISCO. Io prego la Camera ad osservare che noi siamo entrati in una discussione, la quale non so quando terminerà. Ci siamo messi sul principio dei regolamenti, e volendo regolare questa e quella materia, non riusciamo neanche a regolare noi stessi alle condizioni che ci premono.

Io avrei voluto domandare alla Camera la soppressione di quest'alinea, perchè prevedeva benissimo che noi avremmo discusso in modo indefinito. Ma poichè si trattava di assicurare ai Consigli provinciali il diritto di fare regolamenti per ciò che poteva riguardare l'amministrazione interna e la polizia rurale, sotto i quali nomi s'intende tutto, io mi sono astenuto dal prendere la parola, e così guadagnarci almeno il non prolungare la discussione.

Ora, dopo che tante cose si sono dette, io credo che nessuno abbia l'intendimento di ridurci allo stato già del Paraguay, regolando tutto, e l'agricoltura, e la piscicoltura, e la caccia, e forse ogni altra cosa detta.

PRESIDENTE. Il deputato Testa ha ritirato il suo emendamento...

NISCO. Ed io finisco di parlare, pregando la Camera ad accettare la proposta Cadolini...

TORRIGIANI. Domando la parola.

NISCO... la quale, secondo me, è la più semplice ed atta, comprendendo tutto, ad assicurare alle provincie il diritto di fare questi regolamenti. Spero che la Camera accolga la mia preghiera.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Civita.

CIVITA. Io intendeva di parlare sull'emendamento Testa; essendo ritirato, rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Io ho dovuto domandare la parola, quando ho inteso l'ultima parte del discorso dell'onorevole Nisco.

Se l'onorevole Nisco vorrà pensarvi un momento, vedrà che, ove noi non registriamo qui le materie che egli non vuole soggette a regolamenti provinciali, allora, per necessità di cosa, egli dovrà lasciarle in balia dei regolamenti dello Stato.

Ora, in tanta varietà d'interessi, domando io: preferisce l'onorevole Nisco che questi regolamenti partano dagl'interessati, trattandosi qui di cose che interessano la sola provincia, ovvero che partano dallo Stato?

Io intendo benissimo che l'onorevole Nisco possa desiderare che cessi ogni ingerenza e dello Stato e della provincia; ma con questo andremmo incontro a gravissimi inconvenienti, perchè sarebbe ridurre tutto al solo interesse ed ai soli provvedimenti individuali.

Ma se noi guardiamo alla costituzione della società, vedremo che vi sono interessi individuali, interessi comunali, interessi provinciali, ed interessi dello Stato.

Ora, nel caso nostro, questi interessi che io dico e dichiaro provinciali, sta bene che siano regolati dalla provincia.

Altro non ho voluto designare col mio emendamento. E qui rivolgo una parola all'onorevole Alfieri, il quale mi ha direttamente interpellato, meravigliandosi forse che io abbia accettato in parte le modificazioni proposte al mio emendamento dalla Commissione.

Il primo inciso dice: « Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, » ed io ammettendo la possibilità che nei regolamenti formulati dai Consigli provinciali vi potesse essere qualche cosa di contrario alle leggi ed ai regolamenti generali dello Stato, ho creduto indispensabile che una guarentigia dovesse esserci oltre quella che è stata formolata dalla Commissione.

Ecco perchè mi sono...

Una voce. E il prefetto?

TORRIGIANI. Il prefetto per me non è una guarentigia sufficiente. Mi dicono che non ci sarà il Consiglio di Stato, ma credo che vi sarà sempre qualche cosa che ne terrà luogo.

Una voce a sinistra. Non c'è niente.

TORRIGIANI. Come, non ci sarà niente?

Questi regolamenti dovranno essere sempre approvati dal Re o meglio dal Governo.

Mi restringo e concludo che la ragione per la quale ho accettata la modificazione della Commissione è perchè mi sono immaginato la possibilità che nel formulare i regolamenti i Consigli provinciali eccedano la cerchia d'azione che è loro propria, il che potrebbe condurre ad un vero perturbamento fra gl'interessi delle provincie e quelli dello Stato.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. In questa discussione si sono, per così dire, formati due campi. Da un lato v'è l'emendamento

Cadolini, dall'altro la proposta della Commissione e i vari emendamenti che a questa si riferiscono. Come la Camera ha inteso, la diversità tra l'emendamento Cadolini e gli altri sta in ciò che l'emendamento Cadolini si limita a queste parole: « Provvede con regolamenti ad oggetti d'amministrazione interna e di polizia rurale, » mentre gli altri emendamenti, compreso quello della Commissione, nello stesso tempo che ammettono queste parole, tolta però nella proposta stampata della Commissione la parola *rurale*, entrano in varie specificazioni.

BON-COMPAGNI, relatore. Voglio soltanto far avvertire al signor presidente che la Commissione ammette le parole di *polizia rurale*, e qui è d'accordo coll'onorevole Cadolini.

Osservo poi semplicemente per l'ordine della votazione che bisognerebbe procedere per divisione.

PRESIDENTE. Va bene, non avevo inteso che la Commissione accettasse la parola *rurale*.

Dunque la prima parte della proposta della Commissione non è altro che l'emendamento del deputato Cadolini.

Si voterà pertanto in via di divisione; cominceremo a votare sopra le parole *provvede in via di regolamento ad oggetti di amministrazione interna e di polizia rurale*, che sono nel tempo stesso l'emendamento Cadolini e la prima parte della proposta della Commissione.

Chi accetta queste parole, si alzi.

(Sono adottate.)

Ora viene la seconda parte della proposta della Commissione.

La Camera ha inteso come l'onorevole Scalini avesse proposto che si aggiungesse la parola *pascolo*.

Interrogai l'onorevole Scalini se persistesse nella sua proposta, ma non era presente.

Una voce. Ora è presente.

PRESIDENTE. Lo pregherei di dichiarare se persiste in questa sua proposta.

SCALINI. Non essendo stato presente, non ho potuto sentire le ragioni addotte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Glielo dirò io stesso.

La Commissione, per mezzo del suo relatore, ha dichiarato che non aveva inteso proporre una formola tassativa, e così ristretta alle sole materie indicate, ma di aver fatte queste specificazioni in modo puramente dimostrativo.

Io quindi interrogai l'onorevole Carnazza, come avrei interrogato lei se fosse stato presente, se intendessero dopo quella dichiarazione di mantenere le specificazioni per essi proposte.

Il deputato Carnazza ebbe a limitare la sua proposta alle parole *liquefazione dello zolfo*; ora interrogo il signor Scalini se persiste nella parola *pascolo*.

SCALINI. Non potrei accontentarmi delle dichiarazioni della Commissione, imperocchè mi pare che essa sia entrata in tali dettagli nell'indicazione degli oggetti che possono essere ordinati con speciali regolamenti da far nascere il dubbio se si possa allargare il numero.

1^a TORNATA DELL' 11 LUGLIO

PRESIDENTE. Ha dichiarato che era solamente dimostrativo.

SCALINI. Mi scusi, ma le dichiarazioni che si fanno alla Camera possono guidare nell'interpretazione della legge, ma non dare norme sicure che si devono dedurre dal senso della legge.

Ora, dacchè la Commissione si è preoccupata della prosperità dei boschi, potrebbe preoccuparsi anche dei pascoli, dappoichè questi abbiano un'affinità con quelli, e le discipline imposte per i pascoli tendano anche precisamente alla conservazione dei boschi.

Io credo che, tuttochè si mostri da ogni parte grande interesse per la prosperità dei boschi, non si abbia una opinione esatta sul migliore mezzo di far prosperare la silvicoltura, vale a dire, se si creda che si possa migliorare la medesima con leggi apposite. Per me faccio sacrificio anche della mia proposta, ma esigo una cosa sola, la sicurezza dei boschi, ossia che chi coltiva raccolga, e la disciplina dei pascoli, poichè essi sono i nemici dei boschi. Datemi sicurezza, disciplinate i pascoli, e voi avrete boschi floridissimi, senza che pensiate a regolare i tagli o imporre altre noiose condizioni.

Ecco perchè io volevo completare questo concetto colla parola *pascolo*.

La Commissione dice: io ho espresse le mie dichiarazioni in modo dimostrativo; ma, quando essa ha accettata la proposta relativa ai boschi, ogni dimostrazione è abbandonata, invece entrò in un sistema d'indicazioni dettagliate. Ed essendo essa entrata in questo sistema, dico che si deve anche provvedere a questa parte essenzialissima, perchè sono i furti ed i pascoli che rovinano i boschi. Fate che non vi sieno pascoli abusivi e triplicate la produzione dei boschi.

Il signor ministro dell'interno diceva che la regolarizzazione dei pascoli sarebbe riserbata ai comuni; questa ragione mi persuade tanto più d'insistere nella mia proposta, in quanto che i comuni qualche volta, anzi di frequente, possono avere degli interessi opposti, anzi gli abitanti di un comune possono essere interessatissimi a conservare le abitudini di un pascolo abusivo. Possono avere anche delle tendenze opposte alla conservazione dei boschi, essendo che del pascolo ne approfittano anche i nullatenenti, ne hanno un vantaggio immediato, ed il proprietario dei boschi si trova soverchiato dalla pressione di interessi contrari.

Il nodo della questione consiste nella sicurezza, e finchè prevarranno i furti campestri e l'indisciplina dei pascoli, non avremo la prosperità dei boschi. Per questa ragione...

DEPRETIS. Domando la parola.

Voci al centro. Ai voti! ai voti!

SCALINI. Per questa ragione io non posso recedere dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Dimostrando la Camera di voler passare ai voti, interrogo anzitutto se l'aggiunta della parola *pascolo*, fatta dal deputato Scalini, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Viene ora l'emendamento Alfieri Carlo, che è del tenore seguente:

« Provvede in via di regolamento al prosciugamento e alla bonificazione dei terreni per la condotta e distribuzione delle acque, per la conservazione ed il taglio dei boschi, non che per l'esercizio della caccia e della pesca nei laghi e nei fiumi. »

Soppresso tutto il resto.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Resta ora a porsi ai voti l'emendamento della Commissione, cioè, le seguenti parole: « come sarebbero le discipline per prosciugamento e bonificazione dei terreni, per la coltivazione del riso, per la liquefazione degli zolfi, per la condotta e distribuzione delle acque, per la conservazione ed il taglio dei boschi, non che per l'esercizio della caccia e per la pesca nei laghi e nei fiumi.

« Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato. »

MELLANA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Intende discutere sull'emendamento e fare una proposta sul sistema di votazione?

MELLANA. Precisamente per proporre che la seconda parte di questo numero, ove si dice: « questi regolamenti dovranno essere approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, » sia votata separatamente dalla prima.

PRESIDENTE. Chiede la divisione.

Allora cominceremo a mettere ai voti la prima parte.

FIorenzi. Domando che si metta ai voti cosa per cosa. (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Cosa per cosa? Allora diremo così:

« Provvede in via di regolamenti ad oggetti di amministrazione interna e di polizia rurale (parte già votata), come sarebbero le discipline per prosciugamento e bonificazione dei terreni. »

Chi approva sorga.

(Segue la prima alzata.)

DEPRETIS. La controprova.

PRESIDENTE. Chi non approva queste parole sorga.

(Non sono approvate.)

(I seguenti capoversi, messi separatamente ai voti, sono pure rigettati):

« Per la coltivazione del riso.

« Per la liquefazione degli zolfi.

« Per la condotta e distribuzione delle acque.

« Per la conservazione ed il taglio dei boschi.

« Per l'esercizio della caccia.

« Per la pesca nei laghi e nei fiumi. »

(*Movimenti diversi.*)

Viene ora l'altra parte...

BON-COMPAGNI, relatore. Chiedo di parlare.

Io sottopongo il dubbio al presidente se la Camera abbia ben capito il modo con cui si è posta la questione.

Si era proposto di dividere il numero 7 dell'articolo 165 in due parti. La prima parte consisterebbe in questo :

« Provvede in via di regolamenti ad oggetti d'amministrazione interna e di polizia. »

Il resto formerebbe la seconda parte.

PRESIDENTE. Perdoni, si è inteso benissimo. La Camera ha deliberato anzitutto di dividere in due grandi parti il numero 7. Si è votata la prima parte della proposta della Commissione, e nel tempo stesso l'emendamento Cadolini. Si venne poi alla votazione della seconda parte; fu quivi proposta la divisione in varie altre frazioni, e la Camera ha votato sopra ciascuno degli elementi componenti questa seconda parte. Però ora rimane ancora a votarsi questo capoverso :

« Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Re, previo il parere del Consiglio di Stato. »

E quivi l'onorevole Mellana propone in via d'emendamento che si dica invece *dal Governo del Re*, sopra il resto.

Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io sono d'avviso che il Consiglio di Stato deve rimanere per dare quei consigli che il Governo creda di dovergli chiedere, ma io non trovo che sia prudente lo stabilire nella legge che tal parere si debba domandare. Quando voi dite : *previo il parere del Consiglio di Stato*, la responsabilità ministeriale è tolta.

Ciò posto, se è un beneficio il sentir questo parere, il Governo è sempre in facoltà di chiederlo. Quindi io credo che la legge dovrebbe dire semplicemente che queste deliberazioni debbono essere approvate per decreto reale.

PRESIDENTE. Dunque propone la soppressione delle parole : *previo parere del Consiglio di Stato* ?

MELLANA. Sì.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non si potrebbe dire *approvazione del Governo*, invece di *approvazione del Re*? In tal guisa non si pregiudicherebbe la questione che sorgerà in occasione degli articoli 181 e 182, nei quali è richiamato l'articolo 132 della legge comunale intorno al modo di approvare i regolamenti.

Secondo il concetto del Ministero, per ciò che riguarda l'approvazione dei regolamenti, le disposizioni sarebbero state quelle dell'articolo 132 *bis*, cioè : « il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti da esso approvati, e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 4 e 5. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali. »

Questo è il principio che si sarebbe messo nell'articolo 132 della legge a proposito dei comuni, e che si ripeterebbe negli articoli 181 e 182 relativamente alle provincie.

La Camera vede quanto questo semplifichi la mate-

ria e come l'intervento del potere centrale non sia fatto obbligatorio se non in via di revisione e di rimedio.

Se si dice *approvato dal Governo*, non si pregiudica la questione, perchè si significa che l'approvazione sarà data da quelle autorità governative che la legge indicherà. Io non chiedo che si dica *del prefetto*, perchè bisognerebbe variare poi tutto il resto e si farebbe una discussione di cui non è ora il luogo. Che se si dice *del Governo*, non si pregiudica la questione.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana accetta?

MELLANA. Sì; ma tolte le parole : *udito il parere del Consiglio di Stato*.

CADOLINI. Domando la parola.

Io credo che sia preferibile la proposta della Commissione, la quale determina più convenevolmente il modo con cui tali regolamenti dovranno essere approvati. Il giudizio del Consiglio di Stato è un vincolo che si pone al Governo od al Ministero, comunque chiamare si voglia; è un vincolo opportuno e che s'impone al Governo per l'approvazione di questi regolamenti; ed io mi associo alla proposta della Commissione, mentre mi oppongo a quella dell'onorevole Mellana.

ALFIERI CARLO. Io invece opino che sia da appoggiarsi la proposta dell'onorevole Mellana nella quale concorda pure il ministro, cioè di dire unicamente : *saranno approvati dal Governo*; perchè nella redazione della Commissione il parere del Consiglio di Stato diventa un parere preventivo, il quale può ingerirsi nella sostanza medesima del regolamento.

Invece, secondo la formola combinata tra l'onorevole Mellana e l'onorevole ministro dell'interno, il Governo non interviene che in quanto alla forma per vedere che i regolamenti non sianó in contraddizione colle leggi. Questa è un'attribuzione di vigilanza che io ammetto ed approvo nel Governo, mentre l'altra è un'ingerenza negli interessi che io credo esclusivamente provinciali. In fin dei conti il Consiglio di Stato farebbe i regolamenti, e non più il Consiglio provinciale.

Per queste ragioni credo che convenga mantenere la soppressione proposta dall'onorevole ministro dell'interno e dall'onorevole Mellana, delle parole : *previo parere del Consiglio di Stato*.

DEPRETIS. Io propongo la soppressione delle altre parti del paragrafo per una ragione, alla quale spero di trovare assenziente anche l'onorevole ministro.

In questo caso speciale, si tratta di vedere se il Governo debba ingerirsi nei regolamenti fatti dal Consiglio provinciale sopra determinate materie, e, dietro il voto della Camera, dovrei dire sopra materie indeterminate.

Ora, io dico che questa questione dell'ingerenza governativa negli atti del Consiglio provinciale troverà sede più acconcia e più opportuna quando tratteremo il capo IV di questa legge dove appunto si parla dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale. Allora vedremo quali sono gli atti dell'amministrazione provinciale che debbono essere sottoposti

1^a TORNATA DELL' 11 LUGLIO

alla tutela del Governo e debbono ottenere la sua approvazione.

Per questo semplice motivo io propongo la soppressione delle altre parti di questo paragrafo.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Depretis, ma ad una condizione, ed è che sia riservato anche il resto di questo paragrafo e dei seguenti, perchè, se si mantiene una ingerenza governativa, non ho nessuna difficoltà di dare questa facoltà di fare i regolamenti anche ai Consigli provinciali; ma se si togliesse ogni ingerimento del Governo, io non potrei consentire a questa disposizione.

Quindi io lascio la Camera liberissima; io credo che non v'è alcun inconveniente a votar ciò in questa sede, o riservarlo per l'altro numero di cui si parlava. Ma, nel secondo caso, credo che bisogna che sia ben dichiarato che è riservato tutto quest'articolo. Se passasse insomma la proposta Depretis, domanderei che non fosse votato l'articolo.

BON-COMPAGNI, relatore. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare la proposta del ministro dell'interno; ma prego la Camera di votare una volta questo numero; esso è già stato riservato; se quasi tutte le nostre votazioni finiscono con rimandare sempre le cose ad un'altra seduta, non so quando arriveremo al termine della legge.

VALERIO. Io vorrei che l'onorevole ministro e la Commissione rilegessero un momento quell'inciso che sta scritto alla 49^a proposta della Commissione, che si riferisce agli articoli 181 e 182, che dice: « L'approvazione del prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei Consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferisce l'articolo 132. »

Ora, se si torna indietro all'articolo 132, si trovano appunto quelle disposizioni a cui si riferiva il signor ministro quando egli domandava la soppressione delle parole che si riferiscono al Consiglio di Stato, imperocchè egli intendeva che l'approvazione di quelle materie si facesse dai Consigli provinciali nello stesso modo come si fa dai Consigli comunali.

Quando saremo agli articoli 181 e 182, varranno allora le ragioni delle cose che sono già avanti stabilite per le approvazioni che si dovranno stabilire dappoi.

Per tutte queste ragioni mi pare che potrebbe benissimo il signor ministro accettare la proposta Depretis, la quale ci toglie dall'imbarazzo di avere sopra la materia medesima stabiliti due modi diversi.

GUERRIERI-GONZAGA. Io mi sarei opposto alla riserva nel senso che pregiudicherebbe una delle competenze più importanti del Governo. Si tratterebbe qui della giurisdizione, e io non credo che si possa mai riservare la questione nel senso che si voglia attribuire una giurisdizione sia ai comuni, sia alle provincie, mentre questa appartiene al Governo. Qui non può essere questione d'ingerenza governativa, è una questione di regolamenti che hanno sanzioni penali che non possono essere delegate ai Consigli provinciali. Per questo mi

opporrei alla riserva, se mai la riserva potesse pregiudicare la questione di giurisdizione.

DEPRETIS. Io credeva di essermi spiegato abbastanza chiaramente, perchè non potesse punto nascer dubbio che io intendessi pregiudicare la questione.

Io intendo solamente di proporre che la questione sia discussa quando verrà il suo luogo più conveniente nell'economia del progetto di legge che discutiamo. Quindi io, che ho fatto questa proposta, intendo di averla fatta senza punto pregiudicare questa questione.

Se questa dichiarazione non bastasse, converrebbe entrare nello sviluppo di quegli altri motivi che si potrebbero addurre per escludere la proposta della Commissione nel caso concreto.

Io dirò solo che bisogna seriamente discutere entro quali limiti debba rimanere e da quali principii debba essere regolata l'ingerenza governativa.

Infatti è chiaro che vi sono dei regolamenti che possono essere fatti sia dall'amministrazione comunale che provinciale, i quali per loro natura non hanno bisogno dell'approvazione del Governo. Ce ne sono invece degli altri per cui il potere centrale necessariamente debbe intervenire colla sua approvazione a salvaguardia di certi interessi, di certi diritti che non possono essere abbandonati alle autorità provinciali o locali.

Dopo aver fatto questa dichiarazione esplicita che non intendo pregiudicare la questione, io non voglio però prolungarla più oltre.

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione intendono, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Depretis, di accettare la proposta che egli fa di sospensione, o la debbo mettere ai voti?

BON-COMPAGNI, relatore. La discussione pare che sia matura dopo tutto quello che si è detto. Se la Camera vuole sospenderla, ce ne rimettiamo al suo giudizio.

PRESIDENTE. Allora essendo fatta una proposta sospensiva, la debbo mettere ai voti.

PERUZZI, ministro per l'interno. Questa proposta è soppressiva e sospensiva.

È soppressiva per l'alinea che si riferisce all'approvazione, perchè, secondo l'onorevole Depretis, questo capoverso diverrebbe superfluo, quando la questione fosse risolta in un'altra sede.

Sarebbe poi sospensiva per il resto di quest'articolo, perchè io, per la parte mia, dichiaro che voterei contro il medesimo, se il Governo non dovesse avere ingerenza in questi regolamenti, e ciò per le ragioni esposte dall'onorevole Guerrieri e per molte altre che si potrebbero aggiungere.

Però siccome male non può farne, mi pare meglio risolver subito la questione: non si tratta che di semplice forma, e d'altronde, come diceva l'onorevole Bon-Compagni, dovremmo sempre ritornarvi sopra quando fosse votato l'articolo 151.

Pertanto, senza oppormi formalmente alla proposta Depretis, io credo meglio risolvere subito la questione.

PRESIDENTE. Se non v'ha osservazione in contrario, metterò dunque ai voti l'inciso:

« Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Governo. »

(È approvato.)

Perciò il n° 7 risulta in questi termini:

« Provvede in via di regolamenti ad oggetti di amministrazione interna e di polizia rurale.

« Questi regolamenti dovranno essere approvati dal Governo. »

Prima che abbandoniamo l'articolo 165 debbo dare lettura di una proposta dell'onorevole Speciale...

BON-COMPAGNI, relatore. Domando scusa, signor presidente: resta ancora la riserva fatta dalla Commissione che verrebbero a questo luogo le parole:

« Sono applicabili a questi regolamenti le sanzioni di cui all'articolo 139. »

PRESIDENTE. Sta bene; sarebbe l'ultimo capoverso del n° 14 dell'articolo 165, il quale verrebbe qui collocato:

« Sono applicabili a questi regolamenti le sanzioni di cui all'articolo 139. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Veniamo ora alla proposta del deputato Speciale. Sarebbe cioè di aggiungere un nuovo numero ai sedici che compongono l'articolo 165, perchè uno di essi fu soppresso, il seguente numero 17:

« Il Consiglio presenta i candidati per la nomina dei giudici mandamentali. »

Il deputato Speciale ha facoltà di parlare per svolgere questa sua proposta.

SPECIALE. L'onorevole presidente mi invita a svolgere la mia proposta: mi studierò di esser breve per averne così la indulgente attenzione della Camera. D'altronde è una necessità nella discussione di questa legge la quale con un sistema anormale incomincia dai piedi, invece di cominciare dalla testa.

Ecco adunque stringatamente il mio concetto.

Parmi evidente che la nostra codificazione dovrebbe incamminarsi al sistema di avere i giudici eletti dal popolo, e se non ci è possibile per ora (e ne convengo) il compimento di quest'aspirazione, la sarebbe in parte *omiopatica* iniziata, avendosi dalle rappresentanze delle provincie la proposta almeno dei candidati per la nomina dei giudici di mandamento.

Questo sistema, che fu adottato nella codificazione penale colla istituzione dei giurati (così benevolmente accolta e con grande profitto dell'Italia), parmi che se ci facciamo ad introdurlo a poco a poco (vedete quanta moderazione!) per l'elezione dei giudici mandamentali, c'incamminiamo a raggiungere quel grande scopo che i pubblicisti si hanno proposto da gran tempo.

Io ricordo a me stesso, come non è questa proposta un anacronismo nei tempi che corrono: io ricordo come nella codificazione belga si dia facoltà ai Consigli di potere anche eleggere i consiglieri di Corte d'appello.

Ma io non voglio tutto questo; io non desidero altro

che incamminarci lentamente su questa via di riforma. Ed è per questo che chiedo potersi dai Consigli provinciali fare le proposte dei giudici di mandamento. Io credo che la Camera accoglierà la proposta, riserbandomi svolgerla ampiamente nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia la proposta del deputato Speciale.

(È appoggiata.)

BON-COMPAGNI, relatore. Mi rincresce che non sia presente il signor ministro, il quale direbbe se il Governo accetta o non accetta questa proposizione. Io credo che non possa accettarla, e quanto alla Commissione, essa la respinge recisamente.

Non crede la Commissione che si possa così di sbieco introdurre in una discussione sulla legge comunale e provinciale una questione di tanto momento.

Quest'aggiunta non conferirebbe alla buona amministrazione della giustizia, giacchè i consiglieri provinciali non sono giudici competenti dell'attitudine che potrebbero avere le persone designate a quest'ufficio.

SPECIALE. Domando la parola.

BON-COMPAGNI, relatore. Io riterrei meno pericolosi (non sono però niente disposto ad ammetterlo, perchè non amerei che s'improvvisasse riguardo ad una cosa di tanta importanza, e perchè son d'avviso che ciò non conferirebbe alla buona amministrazione della giustizia), io riterrei, dico, meno pericolosi gl'inconvenienti qualora si trattasse di giudici di un grado più elevato...

SPECIALE. Accetto.

BON-COMPAGNI, relatore... che sono più conosciuti ed hanno fatto già un certo tirocinio; ma credo che questo come fu proposto rovinerebbe affatto l'amministrazione della giustizia.

La proposizione è cattiva, secondo me, pei giudici di Corte d'appello o dei tribunali di prima istanza, ed è pessima pei giudici di mandamento.

In quanto al paragone che faceva il deputato Speciale, richiamandoci alla massima che la nostra legislazione aveva sancita in quanto ai giurati, questo prova contro di lui. I giurati esercitano un ufficio assolutamente diverso da quello dei giudici.

Essi giudicano in una materia in cui non si richiedono cognizioni speciali, sono giudici del fatto.

FIORENZI. Domando la parola.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

CARNAZZA. L'ho già chiesta anch'io la parola.

BON-COMPAGNI, relatore. L'onorevole Speciale ha anche desunto argomento dalle tradizioni e dalla costituzione del Belgio. Questo ci farebbe entrare in una questione immensa.

Quand'anche l'opinione dell'onorevole Speciale fosse buona, quand'anche il partito ch'egli propone fosse utile, basterebbe per sè solo a compromettere l'esito della nostra legge.

Per conseguenza io prego la Camera a non fermarsi a questa proposizione.

L'onorevole Speciale ne faccia oggetto di un'apposita proposta ed allora si vedrà qual partito s'abbia ad adot-

1^a TORNATA DELL'11 LUGLIO

tare; ma non introduciamo una quistione di tanta importanza in una legge la quale è destinata a provvedere a tutt'altra materia, che a mutare le basi dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'onorevole Speciale ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

Prego caldamente la Camera a voler respingere quest'emendamento col quale si verrebbe a risolvere una questione gravissima relativa all'ordinamento giudiziario in occasione di una legge che è d'indole meramente amministrativa. Io mi oppongo dunque a questo emendamento, per le ragioni specialmente addotte dall'onorevole Bon-Compagni.

Non sarei alieno dal discuterlo se si trattasse dei gradi superiori, perchè l'indipendenza della magistratura continuerebbe ad essere guarentita, ma vi sono assai contrario per quanto concerne i giudici minori.

Comunque sia, dico che queste sono questioni le quali non possono essere risolte quasi per incidente in un'occasione nella quale gli uomini più competenti in tali materie che siedono nella Camera, non si aspettavano di vederle sollevate. Quindi, anche per la dignità della Camera, sarebbe bene di non procedere oltre nella discussione di una materia gravissima ed alla quale è conveniente far precedere la preparazione di profondi studi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Camera avendo chiesto d'andare ai voti, pongo a partito la proposta del deputato Speciale.

MELLANA. Perchè metterla ai voti prima di discuterla?

PRESIDENTE. Pareva che la Camera volesse andare ai voti. Se ciò non si vuole...

MOSCA. Metta ai voti la chiusura.

SPECIALE. Ritiro la mia proposta, perchè vedo che si chiede di andar ai voti prima che cominci la discussione; la ritiro preconizzando nell'impazienza della maggioranza della Camera un grave pericolo di veder pregiudicata con un voto la soluzione d'una questione di sì rilevata importanza che oggimai è l'aspirazione dei più dotti pubblicisti moderni. Intanto, feci tutto quanto era in me per lo svolgimento di quella proposta; se invece non si vuole discutere, non monta; resta sempre in me il piacere di aver tentato un passo sulla via del progresso, e che ritiro a scanso di precipitare, accorgendomi posarlo su d'un terreno sdruciolevole.

PRESIDENTE. La Camera ha dimostrato di avere abbastanza compreso la questione.

SPECIALE. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. La ritira.

Procediamo dunque oltre.

**PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.**

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare per presentare una proposta di legge.

L'onorevole mio collega, il ministro della guerra, non avendo voluto interrompere la discussione, mi ha incaricato di presentare un progetto di legge, il quale modifica la tabella delle pensioni militari, annessa alla legge del 26 giugno 1850, e contiene alcune nuove disposizioni intorno alle stesse pensioni.

L'onorevole mio collega non ne chiede l'urgenza, ma la Camera gli farebbe cosa gratissima se volesse aver la bontà, avanti di separarsi, di esaminarla negli uffici, perchè, attesa la gravità della materia, sarebbe opportuno che potesse la Commissione studiarla durante l'intervallo della Sessione.

Capiscono che dopo quella delle pensioni per gl'impiegati civili, era questa legge una necessità.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE
SULLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.**

PRESIDENTE. Il deputato Nisco è iscritto per il primo sull'articolo 166.

NISCO. Io ho presentato un emendamento a quest'articolo che credo si debba discutere pregiudizialmente prima che si venga alla discussione dell'articolo medesimo. Allorchè io, come membro della Commissione della legge per la perequazione dell'imposta fondiaria, proponeva all'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, la questione intorno alla limitazione del diritto di sovraimporre la contribuzione fondiaria, concesso ai comuni ed alle provincie, il signor ministro delle finanze mi rispondeva che la questione era molto grave, e voler essere discussa e risolta all'occasione della legge comunale e provinciale.

Quasi nello stesso tempo, io presentava alla Camera alcune petizioni di proprietari del Leccese, per le quali questi si lamentavano di essere state le proprietà loro soggette ad una tassa insopportabile in forza della legge del 1859, non essendovi alcuna limitazione in essa, per modo che i centesimi addizionali erano divenuti davvero la tassa principale. Ed in questa occasione il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, mi pregò di non insistere per rimettere queste petizioni alla Commissione del conguaglio, ma bensì a quella della legge provinciale e comunale.

Signori, questa è una questione molto grave e sotto l'aspetto economico, e sotto l'aspetto finanziario, e sotto l'aspetto politico.

Dirò pochissime parole ai miei colleghi, perchè non ho bisogno di dirne molte, per sviluppare verità che essi sanno per certo.

L'agricoltura è senza dubbio la prima nostra industria, l'industria naturale, propria della gente italiana dal secolo XVI in poi, da che per la scoperta di girare il Capo, fatta da Diaz, il commercio mutò direzione. Ma il lavoro agricolo per divenire veramente industriale, ha bisogno del capitale, elemento che manca all'agri-

coltura per passare dalla condizione di servizio alla condizione d'industria, alla quale tutti dobbiamo far opera che si elevi.

Se il Governo non si occupi di provvedere di capitali l'agricoltura con localizzare il sistema bancario anzichè unificarlo, siccome sventuratamente fa, sarà questa una questione di cui ci occuperemo fra breve; poichè ho inteso che l'onorevole mio amico il deputato Broglio ha presentato la relazione intorno alla Banca d'Italia. Ma tra il non occuparsi a provvedere l'agricoltura del capitale necessario coll'istituzione di Banche agricole, o per lo meno col rendere locale il credito, ed il privarla del capitale che le viene dalla sua stessa produzione, cioè non lasciarle quell'avanzo che se si voglia la formazione del capitale agricolo, deve di necessità restare oltre il costo della produzione e ciò che propriamente costituisce la rendita del proprietario, parmi vi sia una enorme differenza, che costituisce un peso specialmente esorbitante nelle condizioni presenti, create dalla legge di generale congruaglio.

Prima, quando l'imposta fondiaria in alcune provincie d'Italia rappresentava il tredicesimo in media della rendita come nelle provincie toscane ed anche nelle provincie subalpine ad un bel circa, però in queste ultime con la differenza del 2 al 21 per cento, a cagione de'catasti differenti nelle diverse provincie compilati con ubiquote, con metodi ed in tempi differentissimi, era in alcune località sopportabile una sovrimposta alla fondiaria anche maggiore alla principale; ma una volta che queste provincie sono state congruagliate alle altre, e che in generale in tutte le parti d'Italia si paga in ragione del 23 e mezzo sulla rendita che si percepisce, mi pare che a queste provincie come alle altre d'Italia importi grandemente sapere fino a che punto si possa estendere il diritto dei comuni e delle provincie, di sovrimporre; altrimenti si potrebbe operare in alcune località in guisa di comunismo per vie legali, ed in ogni caso tenere i possessori del suolo nella incertezza della proprietà loro, e diminuirne il valore venale.

Sotto l'aspetto finanziario una tale questione è degna anche di speciale e grave considerazione, perchè alle finanze importa che il paese sia ricco, che gli abitatori di esso abbiano danari da spendere onde potere, mercè i vari consumi, aumentare le entrate dell'erario. È poi interesse principalmente delle finanze che il cespite principale delle entrate dello Stato sia messo in grado di non correre rischio alcuno. Tutti i grandi finanzieri chiamano l'imposta fondiaria la *zavorra* della nave dello Stato. Il conte di Malien scriveva nelle sue memorie che senza l'imposta fondiaria nel 1799, la Francia non avrebbe avuto davvero un'entrata su cui bilanciare parte delle sue spese.

Importa poi all'aspetto politico osservare che i proprietari del suolo formano la parte la più poderosa del paese, è la parte che più ama l'ordine e la libertà, è quella parte che sostiene principalmente l'unità d'Italia, è quella che è il centro di tutta la vita delle nostre provincie.

Dunque questi proprietari del suolo, questa gente che fa opera con noi onde sostenere il nuovo stato di cose, non deve essere ridotta a condizioni così difficili da non essere più proprietari che in sui libri del registro e per la materia imponibile.

Quindi è che io mi permetto, tanto in nome mio, che in nome de'miei amici, di fare due domande: una diretta alla Commissione anche in nome dell'onorevole amico mio Baldacchini, onde si degni di fare un rapporto intorno a tutte le petizioni che sono state presentate alla Camera e rinviata alla Commissione circa alla limitazione della sovrimposta fondiaria; l'altra alla Camera, ed è che non si voti l'articolo 166, 1° comma, se non dopo che si sia risolta la questione da me proposta, cioè dopochè la Camera abbia votato o il mezzo della limitazione o altro mezzo che qualche mio collega potrà proporre.

Ora passando da questa discussione generale, per dir così, ad una discussione più particolare che riguarda l'alinea di aggiunta che ho proposto, ricordo che questo è formulato nel modo seguente:

« I centesimi addizionali all'imposta indiretta, non potranno mai oltrepassare i dell'imposta principale. »

Cotesto alinea io credo che si debba aggiungere all'alinea primo, oppure mettere in fine dell'articolo 166.

ALLIEVI. Domando la parola.

NISCO. Tre modi vi sono per sollevare la proprietà immobiliare da una sovrimposta che non può sopportare e che potrebbe essere motivo di reazione dei nullatenenti contro i proprietari.

Il primo di questi tre modi è di ammettere due terzi dei proprietari ad accettare la sovrimposta fondiaria, modo usato in Francia, ma che nelle condizioni nostre non può essere nè commentato nè, secondo me, proposto. I proprietari si troverebbero nella difficile condizione di non essere padroni sovente della libertà loro, onde il richiedere questo consenso è una cosa immensamente pericolosa, e tale che nessun uomo pratico potrebbe accettare o sostenere.

L'altro mezzo è di rimettere l'approvazione della sovrimposta alle Deputazioni provinciali.

Quest'altro mezzo è anche pericolosissimo: noi abbiamo avuto per esperimento in questi pochi anni della nuova amministrazione provinciale che le Deputazioni provinciali non hanno preso in seria considerazione gl'interessi speciali dei comuni e degl'individui componenti i medesimi, sicchè questo altro mezzo, a parer mio, non è da accettarsi.

Resta il terzo mezzo, quello della limitazione della sovr'imposta, vale a dire, di stabilire un *maximum* di centesimi addizionali.

Quale sarebbe questo *maximum*? Io, per rispetto ai componenti il Governo e la Commissione, non ho nel mio emendamento segnato questo *maximum*, però ho l'obbligo di esprimere anche su ciò il convincimento mio, e completare così la mia proposta.

In Francia noi abbiamo che l'imposta diretta dà allo

1^a TORNATA DELL' 11 LUGLIO

Stato 473 milioni, cioè: fondiaria 282 milioni; mobiliare 70 milioni; porte e finestre 43 milioni; patenti 78 milioni.

Di questi 473 milioni, 294 milioni entrano nelle casse del pubblico erario, e 179 appartengono come centesimi addizionali alle provincie ed ai comuni.

I 179 milioni che appartengono alle provincie ed ai comuni, giusta la statistica del 1860, sono così ripartiti: 13 milioni per istruzione primaria; 35 milioni per spese comunali, nelle quali sono annoverate quelle dei pazzi e dei trovatelli; 82 milioni per le spese comuni di ripartimento, eseguite per legge dal Ministero per l'interno; 9 milioni per servizi diversi comunali; 40 milioni finalmente per opere stradali, il che forma il totale dei 179 milioni.

Nel Napoletano erano ammessi anche i grani così detti addizionali, che noi in moneta presente chiamiamo centesimi addizionali.

Questi grani addizionali importavano 983,435 ducati, ossia 4,179,666 lire; cioè, per spese comunali 643,000 ducati, e per opere propriamente provinciali 340,000 ducati.

I comuni, a forma della legge del 1816, non avevano facoltà d'imporre addizione veruna all'imposta fondiaria.

Così in Francia i centesimi addizionali dei comuni e le provincie rappresentano i 2/5 dell'imposta principale, e nel Napoletano, dove i comuni non avevano questo diritto, rappresentano 1/16. Or, volendo dare anche ai comuni questo diritto, e tenere presente quanto si opera in Francia, avvegnachè l'imposta sul suolo è colà minore che in Italia, io penso che la sovrimposta non dovrebbe eccedere i 2/5 della principale, vale a dire il 40 per cento sull'imposta principale, divisa per 20 o 25 alla provincia e per 15 o 20 al comune. In questo modo si darebbe alle provincie ed ai comuni un cespite bastantemente egregio da far fronte alle spese ordinarie e straordinarie, e nello stesso tempo la proprietà immobiliare, quella che forma, per dir così, la zavorra della nave dello Stato, sarebbe messa in salvo da tutti gli attacchi che potrebbero farla andare a fondo.

Mi riservo di rispondere alle osservazioni che mi verranno fatte, ma ne preveggo una fin d'ora, ed è che la mia proposta dovrebbe rimandarsi all'articolo 227, se non erro, in cui veramente si parla dei centesimi addizionali imposti dalle provincie e dai comuni. Ma siccome in quest'articolo noi veniamo a stabilire il principio, veniamo a dare ai comuni ed alle provincie il diritto d'imporre centesimi addizionali, così io penso che o quest'articolo 166, per la parte che riguarda i centesimi addizionali, sia votato a seguito dell'articolo 241, oppure che sia l'articolo 227, in quanto al suo principio, discusso preventivamente ora.

ALLIEVI. A me pare che propriamente l'articolo 166 non fa che sancire il principio che alle spese provinciali si provveda coi centesimi addizionali sulle imposte dirette. Credo poi che tutte le questioni che sono

state accennate a proposito di quest'articolo 166, numero 1, dall'onorevole Nisco troveranno meglio la loro soluzione in altre parti della legge.

La quistione sollevata dall'onorevole Nisco è una quistione assai grave; essa tocca intieramente ai confini che si vogliono stabilire alla libertà dei comuni.

Io sono d'avviso, ed ho avuto già altra volta occasione di esprimere la mia opinione, che se noi permettiamo senza limite nessuno ai comuni e alle provincie di sopratassare le imposte dirette...

MELLANA. Domando la parola.

ALLIEVI... noi permettiamo a dei corpi, che sono subordinati al Parlamento, di turbare completamente quell'economia cui il Parlamento si conforma nel votare le leggi.

Per esempio, mentre il Parlamento non crede di eccedere una certa misura dell'imposta fondiaria senza grave danno degli interessi agricoli, sarebbe permesso a qualunque siasi Consiglio comunale di scomporre intieramente l'economia di quel principio a cui lo Stato fece omaggio, allorchè limitò le contribuzioni sulla fondiaria, malgrado l'urgenza dei suoi bisogni per cui avrebbe dovuto estenderla.

Ma la quistione sollevata dall'onorevole Nisco è anche molto difficile a risolvere; nè si potrebbe risolvere con un principio diverso, secondo che si tratta delle provincie piuttosto che dei comuni. Bisogna naturalmente in questa materia applicare alle une e agli altri una norma eguale.

Quindi io credo che sia opportuno di richiamare le quistioni e di risolverle là dove appunto esse possono risolversi con uguale riguardo tanto ai comuni...

NISCO. Domando la parola.

ALLIEVI... quanto alle provincie.

Infatti, se l'onorevole Nisco propone come rimedio alla illimitata facoltà di tassazione dei comuni e delle provincie che la legge determini un limite fisso invariabile, oltre il quale non possano eccedere nelle sovrimposte, allora io trovo che la disposizione della legge torna assai opportuna all'articolo 217 dove si dice:

« La sovrimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza de' loro bilanci, dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette. »

È naturale che se si vuole stabilire un limite fisso alla sovrimposta che non si possa superare, qui è la sede dove questa norma si deve introdurre, perchè qui è stabilito un altro principio che regola la materia della sovrimposta, ossia è data una norma ai Consigli comunali e provinciali, secondo cui essi possono stabilire le addizionali alle imposte dirette. Che se invece l'onorevole Nisco volesse tenersi contento, ciò che io credo più conveniente, d'una disposizione mediante la quale fosse sancito che i bilanci comunali e provinciali in cui la sovrimposta ecceda una certa misura, sieno soggetti a speciale ispezione o revisione dell'autorità tutoria, perchè questa veda se esistano cause straordinarie,

motivi speciali che giustifichino quest'eccedenza oltre la misura ordinaria della sovrimposta consentita dalla legge come una misura normale, allora io credo che la questione trova il suo posto naturalmente all'articolo 181 dove già era detto nella legge del 1859:

« Sono soggette all'approvazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia. »

È naturale che si potrebbe qui riportare una disposizione analoga, con cui sarebbero assoggettate all'approvazione del Governo del Re i bilanci provinciali in cui la sovrimposta provinciale eccedesse una determinata misura.

Quando poi fosse sancito il principio all'articolo 181, potrebbe questo medesimo principio essere trasferito, mutando le espressioni che sono da mutare nella parte che si riferisce ai comuni.

Io ho inteso di esporre così il luogo e la forma con cui si potrebbe venire ad una conveniente soluzione del quesito proposto dall'onorevole Nisco. Credo che l'essersi sollevata qui questa questione dall'onorevole Nisco non sia senza importanza, in quanto che, quando saremo all'articolo 181, e quando allora si riproporrà la questione (e se nessun altro la riproporrà, io mi propongo di richiamarla), quando, dico, questa questione sarà riproposta, la Commissione sarà preparata per dirci il suo avviso intorno alle provvidenze migliori che si possano adottare in questa materia. Così pure se la Commissione venisse nell'avviso di stabilire un limite fisso alla sovrimposta provinciale e comunale, allora la questione si farebbe all'articolo 217, e in questo caso la Commissione potrebbe fare le due proposte con tanta maggior conoscenza di causa in quanto che, per stabilire un limite in materia d'imposte, bisogna prima conoscere tutte le spese obbligatorie imposte per legge alle provincie.

Ora, noi non abbiamo ancora votato i diversi titoli di spese obbligatorie delle provincie, e dovremo poi anche votare i titoli di spese obbligatorie dei comuni. È naturale quindi che non possiamo parlare dei limiti della sovrimposta, prima che noi conosciamo quali siano le spese obbligatorie che vogliamo addossare ai comuni ed alle provincie.

Per tutte queste considerazioni io prego l'onorevole Nisco a non insistere perchè si decida ora la questione ch'egli sollevò. Il principio consacrato dall'articolo 166 non esclude per nulla il provvedimento che egli desidera, nè può recar pregiudizio che questo provvedimento si discuta a suo luogo, cioè all'articolo 181 o all'articolo 217. Noi lo potremo fare tanto meglio allorchè sia decisa la questione delle spese obbligatorie provinciali, e con l'avvertenza da farsi fin d'ora alla Commissione, affinchè essa si prepari a dare il suo avviso su questa grave materia alla Camera.

E qui è utile avvertire che la Commissione, oltre al darci il suo avviso teorico sulla materia, dovrà occu-

parsi di presentarci anche dei dati statistici della sovrimposta dei comuni e delle provincie, interessando molto a noi di sapere in che misura ed entro quali limiti i comuni, nella esperienza che si è fatta della legge comunale e provinciale del 1859, hanno usato od abusato della facoltà che fu a loro dalla legge medesima concessa.

Queste sono le considerazioni che aveva in animo di sottomettere alla Camera.

PERUZZI, *ministro per l'interno*. Chiedo la parola per unire una mia preghiera a quella dell'onorevole Allievi, preghiera che rinnovo in pubblico all'onorevole Nisco, come mi permisi di fargliela in privato.

In verità io non so come l'onorevole Nisco possa temere che venga pregiudicato il principio che egli sostiene quando si voti l'articolo 166; imperocchè mi pare impossibile conciliare la costituzione della provincia che abbiamo già deliberato votando l'articolo 165 col lasciar da parte l'articolo 166, cioè col non attribuire alla provincia la facoltà di mettere dei centesimi addizionali. A meno di supporre che vi siano dei cittadini ricchissimi i quali lascino erede la provincia o le regalino il loro patrimonio, io non vedo come potrà questa eseguire le disposizioni dell'articolo 165, se non viene abilitata a mettere delle imposte.

La questione sta nel sapere se le imposte provinciali dovranno avere un limite, o pur no; ma questo non ha niente che fare con la facoltà di mettere centesimi addizionali. Tanto è vero, che di già nella legge del 1859 è riconosciuta all'articolo 113 la facoltà nei Consigli comunali di mettere sovrimposte sulle contribuzioni dirette; e l'esistenza di questo articolo non impedì di porvi dei limiti, come in alcuni luoghi si è fatto.

Anzi, come ben diceva l'onorevole Allievi, in questo stesso progetto di legge vi è un articolo, il 217, con cui il Ministero e la Commissione propongono di limitare la facoltà stabilita con questo articolo 166, determinando cioè che le sovrimposte debbano colpire con ugual proporzione tutte le imposte dirette. Ora io dico, se si vuol mettere anche un altro vincolo, per cui non si possa oltrepassare un certo limite o stabilito nella legge o da stabilire per mezzo di una legge speciale, come disponeva la legge sarda, o in quell'altro modo qualsiasi che verrà formolato....

MELCHIORRE. Domando la parola.

PERUZZI, *ministro per l'interno*.... da chi farà questa proposizione, mi pare che la vera sede di farlo sia l'articolo 217.

Io prego caldamente l'onorevole Nisco di non insistere in questa sua proposta perchè....

NISCO. Domando la parola.

PERUZZI, *ministro per l'interno*.... bisognerebbe pur sempre o anticipare la discussione dell'articolo 217 o posticipare la discussione dell'articolo 166. Noi faremmo una tela di Penelope e non procederemmo d'un passo in una questione così importante.

1ª TORNATA DELL'11 LUGLIO

Inoltre, come ben diceva l'onorevole Allievi, per risolvere la questione ci vogliono dei dati statistici, e questi non si possono desumere che da due fonti: o dalle spese o dai centesimi addizionali attuali.

Ora io ho già dichiarato, giorni sono, alla Camera, che era in corso di stampa, e credo che potrà essere distribuita domani o doman l'altro, la tabella chiesta dall'onorevole Di San Donato, nella quale è notata per tutte le provincie e per tutti i comuni la somma dei centesimi addizionali che sono sovrapposti alle contribuzioni dirette. La Camera vedrà allora quali sono le condizioni delle cose.

Vi è poi un altro lavoro del Ministero delle finanze, che, credo, sarà distribuito oggi o domani, e dal quale risulta che in tutto il regno, sopra 101 milioni d'imposta territoriale erariale, vi sono 22 milioni di centesimi addizionali per le provincie, e 46 milioni per i comuni, e sono così ripartiti: le antiche provincie hanno 12 milioni di centesimi addizionali comunali e 3 milioni di provinciali sopra un'imposta erariale di 12 milioni; la Toscana ha lire 5,967,000 di comunali e 2 milioni di provinciali; le provincie napolitane hanno lire 801,000 di centesimi comunali sopra 31 milioni di imposta erariale.

Si vede dunque che vi sono differenze grandissime.

Perciò finchè la Camera non abbia sott'occhio questo specchio, che, ripeto, le sarà distribuito fra due o tre giorni, non è possibile che discuta con piena cognizione e sicurezza questa questione.

Io quindi prego caldamente l'onorevole Nisco di voler accogliere la preghiera dell'onorevole Allievi.

BON-COMPAGNI, relatore. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BON-COMPAGNI, relatore. Io debbo appoggiare la mozione dell'onorevole ministro per l'aggiornamento di questa discussione, cosa che mi pare strettamente richiesta dalla logica. Si tratta di limitare la facoltà che hanno i comuni d'imporre centesimi addizionali. Per limitare questa facoltà conviene che essa esista.

Ho inoltre chiesto di parlare per far presenti alla Camera, giacchè si è fatto parola di ciò, le proposizioni che ha fatto la Commissione relativamente a questa limitazione da porsi ai comuni. Questa limitazione fu oggetto di proposizioni della Commissione agli articoli 181, 182 e 217.

Negli articoli 181 e 182 la Commissione propose che l'approvazione del prefetto fosse necessaria alla validità delle deliberazioni dei Consigli provinciali, quando riguardano atti della natura di quelli a cui si riferisce l'articolo 132. Solamente per errore si è ommesso di mettere 132bis, come ciascuno può di leggieri persuadersene leggendo le parole scritte nella relazione a pagina 35.

Laddove il progetto ministeriale propone che siano riservate all'approvazione del Re, previo il parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni dei Consigli provinciali che vincolino i bilanci per più di cinque esercizi,

noi proponiamo che queste deliberazioni siano invece sottoposte all'approvazione dei prefetti.

In seguito, la Commissione si occupò ancora di questa materia, come già avvertiva il signor ministro, all'articolo 217, dove fece la proposizione che la sovrapposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, dovrà colpire tutte le contribuzioni dirette.

Dimenticava ancora di dire che agli articoli 181 e 182, per limitare appunto questa facoltà, la Commissione propose d'introdurre la facoltà di ricorrere contro la deliberazione dei Consigli provinciali che aumentino l'imposta.

Ond'è che mi pare evidente che, quando verranno in deliberazione questi articoli, troverà allora sede opportuna la proposizione che venne facendo l'onorevole Nisco.

PRESIDENTE. Prima che la discussione proceda oltre, credo opportuno di fissare l'attenzione della Camera sul soggetto di che si tratta.

L'onorevole Nisco sollevò una questione all'articolo 166, che l'onorevole Allievi e la Commissione e il ministro dell'interno credono potersi meglio e più opportunamente trattare agli articoli 181, 182 e 217.

Quindi interrogò l'onorevole Nisco, se acconsente a sospendere per ora cotesta discussione, ed a riproporre la questione da lui sollevata quando si discuteranno gli articoli 181, 182 e 217.

Ove egli acconsenta, andremo avanti e non vi è più altra questione a risolvere; ove egli non acconsenta, sorge una questione incidentale sulla opportunità della sede in cui la questione Nisco debba venire discussa.

Io quindi prego l'onorevole Nisco di dichiarare esplicitamente se accetta o no di rimandare la questione da lui sollevata agli articoli 181, 182 e 217.

NISCO. Se mi permette l'onorevole presidente, dirò pochissime parole.

PRESIDENTE. Dichiami se accetta o non accetta.

NISCO. Debbo dire come accetto.

Si è discusso tanto sulla pesca e sulla caccia, non so perchè non si debba discutere sopra un argomento così importante della nostra amministrazione interna e finanziaria.

Sarò brevissimo, ripeto.

Io aveva preveduto la difficoltà fattami dall'onorevole Allievi. E qui debbo notare che ho errato il numero dell'articolo, invece di 227, io dovevo dire 217.

Io adunque aveva preveduto la obbiezione fattami dall'onorevole Allievi, e ritengo che sia giustissima. Ma al signor ministro, che con benevolenza mi sfida a dimostrare come si possa con pregiudizio della questione da me proposta votare l'articolo 166, potrei dimostrare davvero il pregiudizio. Però mi limito a ricordargli come non solo dal mio stallò, ma anche privatamente l'ho pregato di tenere presente cotesta questione. Al signor ministro delle finanze ho ripetutamente fatto simile ricordo; non pertanto sembrami che, in generale, i ministri abbiano preso il metodo dei rimandi.

Ma questo, come tutti i nodi, è venuto al pettine, e bisogna, in un modo o nell'altro, pettinando o togliendo, sciogliere il nodo.

Certo, se la discussione di questa legge seguisse il metodo normale di tutte le discussioni, e non si fosse cominciato, non dico da piedi, secondo che ha detto un nostro collega, ma bensì dall'ombelico, io avrei proposto l'emendamento all'articolo 217; ed a questo il rimanderei, qualora non fossi ritenuto dal dubbio che, discusso il titolo terzo, non sorga alcuno a proporre di non procedere più oltre, dando alla Commissione l'incarico di armonizzare le parti forse non abbastanza in armonia.

Però, se il signor ministro e la Commissione intendono che l'articolo 166 si voti colla riserva di discutere questa questione all'articolo 217, mi riposerò tranquillo sulla loro intenzione ed accetto la sospensione che si propone, sempre però subordinata alla condizione su espressa, e non altrimenti.

PRESIDENTE. Dunque passiamo alla discussione dell'articolo 166.

A quest'articolo vi sarebbe la proposta del deputato Brunetti, il quale vorrebbe che al primo comma di detto articolo si sostituisse il seguente:

« Alle spese provinciali nel caso di insufficienza delle rendite patrimoniali. »

CIVITA. Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non è il caso di mozione d'ordine; siamo all'articolo 166.

La parola è al deputato Brunetti.

BRUNETTI. A dimostrarvi la semplicità e la sostanza del mio emendamento, farò poche riflessioni, le quali mi vennero spontanee dalla lettura di questo articolo, imperciocchè in esso dicendosi che in *caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie* viene a sopperirsi dalle provincie con centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, ovvero (secondo la proposta del Ministero) ancora con una contribuzione da ripartirsi su tutti i comuni della provincia, naturalmente sorge la domanda: tutte le rendite e le entrate ordinarie che si percepiscono sono esse giuste? Sono esse legittime, sono esse secondo ragione, secondo l'economia generale dello Stato? È questa la domanda che naturalmente sorge alla lettura del presente articolo e dell'altro che vi corrisponde della legge del 1859. Avvegnachè vi sono provincie che traggono la maggior parte delle loro rendite dalle contribuzioni dirette; ve ne sono altre che traggono la loro maggiore risorsa dal dazio-consumo, imposto direttamente, siccome quello dei comuni: ve ne sono altre, come la mia provincia (Terra d'Otranto), che traggono la principale risorsa da un aumento sui dazi di esportazione dell'olio dai porti della provincia; ve ne sono altre le quali fondano le basi dell'erario provinciale sopra una contribuzione quotizzata su tutti i comuni della provincia; e finalmente vi sono provincie, le quali hanno promiscuità di queste rendite, d'imposte siffatte.

Ora io domando: e il dazio-consumo, e la contribu-

zione quotizzata sui comuni, e il dazio sovrimposto a quello nazionale sull'esportazione di una merce, e le altre tasse infine che vanno tutte tra le rendite, tra le entrate ordinarie di una provincia, dobbiamo tenerle per valide solo perchè esistono, solo perchè preesistono ed a questo progetto di legge, ed alla legge del 1859?

Voci. È cessata.

BRUNETTI. Lascino che io svolga la mia idea pienamente, perchè nel concetto siamo d'accordo, differiamo solo nella forma.

L'articolo, nel modo in cui è formolato, dicendo: « in caso d'insufficienza delle entrate e delle rendite ordinarie, » contempla tutte le rendite e tutte le entrate ordinarie. Io dico di più che quest'articolo le presuppone, e presupponendole, non elevando alcun problema sull'indole e sulla legittimità di queste entrate ordinarie, implicitamente le dichiara e valide, e legittime, e secondo giustizia.

L'articolo 113 di questa legge contiene la stessa locuzione, che io credo parimenti viziosa; senonchè, siccome nell'articolo 113 si fa una enumerazione di tasse e d'imposte assai lunga e precisa ed ordinata, evidentemente si vede aver voluto il legislatore prescrivere ai comuni il confine delle tasse ed imposte, intenzione questa che io qui non trovo espressa nè punto, nè poco.

E a confortare il mio convincimento tolgo argomento ancora dalla condotta tenuta dal Ministero in questi tre anni, imperocchè tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali i quali hanno riprodotto, hanno conservato per tre anni nei loro rispettivi bilanci tutte queste diverse tasse ed imposte, siano dazi di consumo, siano quotizzazioni per riparto sui comuni, siano aumenti di dazi di esportazione delle derrate, siano ancora queste tasse prese insieme, tutte queste deliberazioni dei Consigli allorchè sono venute al Ministero, il Ministero le ha sempre approvate, le ha ritenute valide forse perchè preesistenti.

Io, o signori, trovo che la sola rendita incontestabile, sulla quale non sorge o non possa sorgere alcun dubbio, sulla quale nessun problema si possa proporre, sia la sola rendita patrimoniale, perchè la sola rendita patrimoniale essendo proprietà, la proprietà della provincia è garantita, siccome è garantita al comune ed a qualunque cittadino, non solamente dalle leggi, non solamente dallo Statuto, ma è garantita altresì dal diritto universale del regno, e da tutte le giurisprudenze; quindi questa sola, la rendita patrimoniale, è quella che sfugge ad ogni dubbio, a qualunque forma di problema, epperò deve ritenersi incontestabilmente al di sopra di qualunque considerazione.

Ma fuori della rendita patrimoniale, tutte le tasse, tutte le imposte che una provincia possa o debba prescrivere a sè stessa, noi le dobbiamo chiaramente, nettamente specificare in questa legge perchè la provincia non si arbitri certamente d'imporre sui comuni, sui cittadini, che nella provincia si contengono, delle tasse e delle imposte a suo piacimento.

1^a TORNATA DELL'11 LUGLIO

Se la facoltà d'imporre delle tasse è certamente una partecipazione, come dicono tutti gli scrittori di giurisprudenza amministrativa, una partecipazione al potere legislativo, noi dobbiamo prescrivere dei confini perchè questa partecipazione non trasmodi, perchè siano solamente ammissibili quelle tasse e quelle imposte le quali sono secondo l'ordine, secondo la giustizia, secondo la legge e secondo l'economia generale del regno.

Giacchè sono su questo terreno, mi permetterete che io dica brevemente la mia idea...

PERUZZI, ministro per l'interno. Ma se accetto senza che lei si dia oltre la pena...

BRUNETTI. Perdoni; io non aveva ben compreso.

BON-COMPAGNI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BON-COMPAGNI, relatore. La Commissione ha sempre ritenuta conveniente la dizione usata nella legge, ma ha ritenuta che fosse equivalente questa espressione.

BRUNETTI. Io credo di non equivocare; ma siccome la Commissione accetta il mio emendamento, cesso dal parlare.

FIORENZI. Domando la parola per avere una spiegazione dalla Commissione.

PRESIDENTE. Su quest'articolo 166?

FIORENZI. Su quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FIORENZI. Io pregherei la Commissione di uno schiarimento sul modo come intende quest'articolo.

L'onorevole Brunetti propone un emendamento al primo alinea; il ministro aveva proposto un secondo alinea col quale stabiliva che le provincie potessero mettere anche un contributo ai comuni: la Commissione propone di sopprimerlo.

Intende la Commissione che coll'emendamento Brunetti e colle avvertenze ora fatte si possa dalle amministrazioni provinciali porre un contributo sui comuni, oppure intende sempre che fosse escluso?

Se intendesse che sia escluso, io allora proporrò un emendamento; se invece intendesse che il contributo sia compreso col primo capoverso, non avrei nulla da aggiungere.

BON-COMPAGNI, relatore. La questione posta innanzi dall'onorevole Fiorenzi credo sia assolutamente diversa da quella che proponeva l'onorevole Brunetti. L'onorevole Brunetti proponeva di mettere *rendite patrimoniali* invece di *rendite ed entrate ordinarie*, e questo si riferisce al principio dell'articolo. La proposizione dell'onorevole Fiorenzi si riferirebbe invece al secondo paragrafo dell'articolo, del quale noi manteniamo la soppressione.

FIORENZI. Proporrò un emendamento.

BON-COMPAGNI, relatore. Cominciamo a deliberare sulla prima parte.

PRESIDENTE. Dunque l'osservazione dell'onorevole Fiorenzi non si riferisce a ciò che ora sta per decidersi.

Il Ministero e la Commissione accettano la proposta dell'onorevole Brunetti, ond'è che l'articolo 166 direbbe così:

« Alle spese provinciali nel caso d'insufficienza delle rendite patrimoniali. »

DEVINCENZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEVINCENZI. Debbo fare alcune osservazioni intorno all'emendamento dell'onorevole Brunetti, poichè, se non erro, quest'emendamento non solo pregiudica la questione che noi intendiamo trattare all'articolo 217, ma introduce un'alterazione radicale al principio finanziario della legge quale a me pare sia stato proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Io dico francamente che se l'articolo 166 si dovesse alterare, come l'onorevole Brunetti propone, la variazione sarebbe tale da richiedere la più seria attenzione della Camera. Se non vado errato, quando l'onorevole Brunetti parla di *rendite patrimoniali*, parole che vorrebbe sostituire alle *rendite ed entrate*, non intende nè più nè meno di quello che s'intende comunemente, vale a dire rendite che derivano da possessi che abbia la provincia.

BRUNETTI. Precisamente.

DEVINCENZI. Ora a me pare che il concetto di chi ha proposto questa legge, il concetto della Commissione, che in questa parte non si allontana da tutta la giurisprudenza delle legislazioni provinciali che è in vigore presso tutte le altre nazioni, e che è stata sempre in vigore in moltissime provincie italiane fino a questi ultimi anni, sia il seguente: la provincia deve provvedere a' suoi bisogni con entrate speciali, cioè colle rendite patrimoniali e colle rendite ordinarie di qualsiasi natura che le attribuiscono, o le attribuiranno le leggi.

BIANCHERI. Quali sono?

DEVINCENZI. Lo dirò più tardi; e solamente in via eccezionale; solamente quando queste rendite ordinarie non sono sufficienti...

BIANCHERI. Domando la parola.

DEVINCENZI... solamente in quest'ultimo caso la provincia ha diritto di ricorrere alla sovrimposta sulle grandi tasse dirette dello Stato. Se noi ammettessimo un principio differente, se ammettessimo che solo per deficienza di rendite patrimoniali le provincie potessero ricorrere ai centesimi addizionali sulle imposte dirette, non faremmo tal mutamento nella nostra legislazione provinciale e comunale, giacchè l'una s'informa dall'altra, che altro mutamento più funesto non ci potrebbe essere e per lo stato economico del paese, e pel sistema delle nostre finanze.

Signori, ricordiamoci in che condizioni si trova la proprietà fondiaria in Italia. Essa è la più aggravata fra tutte le proprietà, più aggravata che in tutti gli altri Stati.

Pur ora l'onorevole ministro dell'interno ci ricordava un documento che io appunto aveva sott'occhio, un documento che veramente dovrebbe lasciar molto a pensare alla Camera prima di prendere una risoluzione,

dal quale risulta che le provincie antiche, a cagione della legge del 1859, pagano già ragguagliatamente il cento per cento dell'imposta fondiaria come centesimi addizionali per le spese delle provincie e dei comuni, ed alcune pagano anche il 200 e più. Ora la più sana politica richiede che le rendite comunali e provinciali sieno, per quanto è più possibile, distinte dalle rendite dello Stato: come lo Stato ricorre più particolarmente a certi cespiti e a certe rendite, così più particolarmente debbono ricorrere a certi cespiti e a certe rendite le provincie ed i comuni.

E a coloro, i quali mi domandano quali sono questi redditi speciali delle provincie e dei comuni, dirò: andate e vedete quello che si è fatto nel Belgio, quali sono le rendite provinciali, quali sono le rendite comunali nel Belgio. Se noi ammettessimo l'emendamento dell'onorevole Brunetti, ne verrebbe per conseguenza che in tutte quelle provincie che non hanno rendite patrimoniali, e non so quali siano quelle che ne hanno, tutte le imposte provinciali dovrebbero gravitare principalmente sopra la rendita della terra e sulla ricchezza mobile.

Ora ognuno vede in che condizioni metteremmo la nostra proprietà fondiaria già gravatissima e la ricchezza mobiliare, e quali tristi effetti ciò potrebbe produrre, come cennammo, non solamente sopra la prosperità della nazione, ma sopra il sistema delle finanze dello Stato.

Io enunciai ora solo questi mali, che credo dovranno essere a tutti evidenti, sperando di poterli dimostrare più chiaramente altra volta, se sarà d'uopo. Se noi ci allontaniamo dal sistema costantemente seguito presso quasi tutte le altre nazioni, ossia che per le spese comunali e provinciali solo eccezionalmente bisogna aver ricorso alle sovrimposte delle grandi tasse dello Stato, io dico che se noi togliamo questo principio salutare e principale di tutte le legislazioni provinciali e comunali, non solamente non gioveremo alla prosperità nazionale, non solamente non gioveremo agli stessi comuni e alle stesse provincie, ma verremo a rendere impossibile qualunque siasi sistema finanziario dello Stato. Imperocchè quando voi date facoltà ai comuni e alle provincie di poter aggiungere, massime senza alcun limite, alle imposte principali dello Stato, ma che cosa mai diviene un sistema finanziario?

Quando si stabilisce questa o quell'imposta per la finanza dello Stato, non solamente si guarda all'imposta, ma all'effetto economico che può produrre in generale sul paese.

Ora se dopo che si fosse stabilito un sistema d'imposte, si lascia libero ad ogni provincia, ad ogni comune, di far tutte quelle aggiunte che volessero sulle principali tasse dello Stato, ma che diverrebbe mai questo sistema?

Si vede dunque che con questa licenza che si vorrebbe introdurre, di considerare le principali imposte dello Stato, come imposte principali eziandio per le

provincie e pei comuni, noi non solamente ci allontaneremmo da tutti i sani principii che fin ora hanno regolato le imposte comunali e provinciali, non solamente aggraveremmo, e grandemente, massime la proprietà fondiaria, che dev'essere da noi riguardata con speciale amore, come la base principale della nostra ricchezza, ma verremmo a rendere impossibile qualunque siasi buona amministrazione finanziaria dello Stato.

Quindi io conchiudo, restringendomi in poche parole, che voterò per la prima parte dell'articolo 166, quale è stato originariamente proposto dal Ministero e dalla Commissione, che riterrò i centesimi addizionali solo come un accessorio ad altre imposte nella legge provinciale e comunale, e che la provincia od il comune prima di venire a questi centesimi addizionali, bisogna che abbia già fatto ricorso a tutte le altre rendite, a tutte le altre entrate ordinarie, e non alle sole rendite patrimoniali, come proponeva l'onorevole Brunetti col suo emendamento, che io vidi con sorpresa accettato dal Ministero e dalla Commissione.

BIANCHERI. Parmi che l'onorevole Devincenzi vorrebbe dare una significazione tale alle rendite ordinarie della provincia, con cui, anzichè limitarsi alle rendite patrimoniali nel senso definito dall'onorevole Brunetti, vorrebbe pure che potessero comprendere altri cespiti di rendita, tanto che la sola proprietà fondiaria non fosse per essere colpita da questa definizione di rendita patrimoniale della provincia.

LEOPARDI. Domando la parola.

BIANCHERI. Se l'onorevole Devincenzi nello sviluppare il suo principio si fosse pur dato il pensiero di dimostrarne le conseguenze, ed avesse detto a quali cespiti di rendita egli allude, allorchè vorrebbe che questo patrimonio fosse così esteso, probabilmente si sarebbe potuto vedere se la sua proposta è possibile sì o no che venga concretata: ma sinchè egli non si attiene che ai principii generali, veramente io non potrei accostarmi alla sua opinione, e tanto meno mi vi potrei accostare perchè, se noi consideriamo la provincia infuori delle rendite che potrebbe ricavare dai beni stabili, da patrimoni particolari che possiede, secondo me noi non possiamo scorgere altri cespiti di rendita da cui possa trarsi tanto che valga per diminuire l'imposta dei centesimi addizionali.

Ed infatti, vorrebbe forse l'onorevole Devincenzi che la provincia potesse per avventura costituirsi la rendita patrimoniale, sovrapponendo al dazio sull'esportazione di qualsiasi merce, sì e come praticasi in alcune provincie, da quanto sento dall'onorevole Brunetti? Ma io dico: questo sarebbe una contraddizione coi principii fondamentali di ogni sistema doganale, e di più coi principii fondamentali della produzione di ogni paese, perchè nella legge, come pure, credo, nella legge del Belgio, è canone fondamentale della legge comunale e provinciale che la produzione del suolo non possa essere colpita da un dazio di consumo e da un dazio di uscita.

Vorrebbe per avventura l'onorevole Devincenzi che

1^a TORNATA DELL'11 LUGLIO

queste rendite delle provincie venissero a formarsi di un dazio di consumo qualunque? Ma in questo caso pare che l'onorevole Devincenzi non abbia avvertito alla proibizione che sta scritta nella legge, perchè la legge sul dazio di consumo che fu da noi votata, e dal potere esecutivo sanzionata, ha dichiarato che l'imposta del dazio di consumo è tassa erariale, e dà facoltà ai comuni soltanto di venire ad aumentare questo dazio di consumo.

Ma l'onorevole Devincenzi potrebbe oppormi: se questa facoltà fu dalle leggi demandata ai comuni, per qual ragione non può esser anche estesa alle provincie?

Se l'onorevole Devincenzi si facesse a sostenere questa tesi che le provincie possano, come i comuni, sovrapporre al dazio di consumo, io direi che verrebbe a sconvolgere tutti i principii delle tasse, inquantochè si cadrebbe nella più flagrante ingiustizia, perchè se il dazio di consumo può essere tollerato puramente come necessità, siccome quello che non colpisce la ricchezza, ma colpisce il bisogno, è però massima fondamentale di economia che debba essere ristretto il più che si può. Ed io non saprei capire come l'onorevole Devincenzi, uomo erudito, qual è, nelle scienze economiche, potesse farsi a sostenere che questo dazio di consumo, già per sè così contrario agli interessi delle popolazioni, sia suscettivo di venire ancora maggiormente allargato.

Or dunque, se noi consideriamo che questi diversi cespiti d'imposta o sono erariali, o ci sono altre ragioni d'interesse pubblico, per cui non debbono venir maggiormente estesi, qual altro cespite d'imposta può rimanere alle provincie, tranne quello che deriva dal patrimonio particolare che possa avere, od almeno dai centesimi addizionali?

Qui l'onorevole Devincenzi si faceva ad osservare che nelle antiche provincie l'abuso dei centesimi addizionali giunse a tal segno che veramente non vi è chi non debba riconoscere come la cosa sia alquanto pericolosa.

Mi permetta l'onorevole Devincenzi di osservargli che le due questioni non vogliono essere confuse. Altro è che ci debba essere un limite, affinchè non si abusi di questa facoltà di sovrapporre centesimi addizionali, altro è invece stabilire che la provincia possa avere nuovi cespiti di rendita all'infuori dei centesimi addizionali.

Se l'onorevole Devincenzi si preoccupa degli inconvenienti che possono derivare dall'abuso dei centesimi addizionali, faccia una proposta e vedrà che una grandissima parte della Camera verrà in suo appoggio, e verrò io pure in di lui appoggio; e con lui voterò perchè si metta un limite, e l'abuso non si traduca in regola.

Non vorrei tuttavia che il principio venisse ad essere stabilito in modo da produrre conseguenze funeste.

D'altra parte dirò all'onorevole Devincenzi che le

antiche provincie non solo dopo la legge del 1859, ma anche prima non ebbero mai altri cespiti di rendita, tranne la rendita patrimoniale se avevano beni stabili, oppure i centesimi addizionali, e posso assicurarlo che tuttavolta che si trattò di aprire alla provincia altre sorgenti di rendita, quelle, ad esempio, accennate da lui e più esplicitamente dall'onorevole Brunetti, il Parlamento unanime vi si oppose, come misura dannosa non alla provincia soltanto, ma allo Stato.

L'onorevole Devincenzi si preoccupa molto di ciò, che se i centesimi addizionali del comune o della provincia prendessero un certo sviluppo, potesse andarne sconvolto il sistema finanziario del Governo: ma quanto più dovrebbe preoccuparsi del pericolo ben più grave che aprendosi alle provincie questi nuovi cespiti di rendita, non più il solo sistema finanziario, ma tutta la economia del paese possa essere sconvolta e profondamente intaccata?

Crede l'onorevole Devincenzi che una tassa provinciale sul dazio di consumo, posta su tutto il paese, non possa produrre effetti assai più tristi che non i centesimi addizionali, i quali in ogni caso vanno a colpire una ricchezza e non un bisogno? Crede che una tassa sopra una produzione qualsiasi del suolo possa non riuscire funestissima alla produzione medesima? Ha forse dimenticato i lagni giustissimi delle provincie meridionali, quando un'ingiusta tassa colpiva appunto una produzione speciale?

E vorremo noi ora cader nuovamente in quegli inconvenienti che con gravi fatiche cercammo di far scomparire?

Io prego la Camera di avvertire le conseguenze che ne deriverebbero, e non dubito ch'essa darà la sua approvazione alla proposta Brunetti, e lascerà per ora in disparte ogni proposta Devincenzi, finchè, concretata meglio, possano misurarsene tutte le conseguenze.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi aveva chiesto la parola; se l'onorevole Brunetti, cui spetterebbe, non ha difficoltà di cederla, gliela darei ora.

BRUNETTI. Io non ho difficoltà, giacchè parlerei nel senso dell'onorevole Biancheri.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha la parola.

LEOPARDI. L'onorevole preopinante non ha badato all'ampiezza del discorso dell'onorevole Devincenzi, il quale parlava non solamente dei centesimi addizionali delle provincie, ma anche dei comuni. Ed io pregherei l'onorevole preopinante di vedere il novero delle imposte che, secondo l'articolo 113, i comuni possono stabilire.

È cosa evidente che prima di giungere ad imporre i centesimi addizionali sulle imposte dirette, il comune debbe esaurire tutte quelle altre risorse.

Ora io domando: e la provincia, che fa delle spese utili a tutti i comuni, non potrà trarre una minima parte di quegli altri cespiti lasciati ai comuni, prima di ricorrere alla sovrimposta sulle imposte dirette? Non saprei discernere alcun ostacolo.

Alle sovrimposte sulle imposte dirette deve ricorrersi quando non ci sono altre risorse, altrimenti si essiccano le sorgenti del pubblico erario. Non c'è a dubitare di questo.

Prego l'onorevole Biancheri di considerare i diversi cespiti con cui i comuni, indipendentemente dalle loro rendite patrimoniali, possono sopperire alle spese. Io credo che a quei cespiti la provincia deve pure in qualche maniera poter attingere.

Infine, bisogna che la proprietà non sia ridotta alla disperazione, bisogna evitare che succeda quello che, dopo la legge del 1859, è succeduto nelle antiche provincie, dove alcune sopportano una sovrimposta del 208 per cento (non parlo delle provincie poco aggravate dal tributo fondiario, dove la sovrimposta raggiunse persino il 400 per cento).

Questo è un rovinosissimo abuso, e noi che rivediamo quella legge dobbiamo fare in modo che non si estenda nelle altre provincie d'Italia, tanto più che, in verità, io non so se la Camera possa delegare il diritto illimitato d'imporre o sovrimporre nè ai comuni, nè alle provincie, nè a chicchessia.

PRESIDENTE. Il deputato Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Le parole dell'onorevole Biancheri mi sembrano così concludenti che non sarebbe necessaria alcun'altra risposta. Se non che, forse perchè il mio discorso è stato dimezzato da un incidente, forse perchè non ebbi la fortuna di bene esprimere il mio concetto, dubito che il mio pensiero sia stato frainteso.

L'onorevole Devincenzi si è preoccupato, e con ragione, che le provincie non siano di troppo sopraccaricate di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette. Io sono in questo con lui.

Lasciamo da parte la questione se si debba o non si debba porre un limite a questi centesimi addizionali. L'onorevole Devincenzi crede che io abbia avuto il pensiero di non dare alle provincie altra risorsa, oltre le rendite patrimoniali, se non quella delle contribuzioni dirette. Ma mi perdoni l'onorevole Devincenzi, io non ho mai detto questo, e non vi ho mai pensato.

Il mio concetto si riduce in due termini.

Noi abbiamo una rendita che è incontestabile, sulla quale non vi è dubbio che noi non abbiamo bisogno di esprimere in questa legge, ed è questa la rendita patrimoniale, perchè la rendita patrimoniale è proprietà, e la proprietà è basata sulle leggi dello Stato.

Tutto ciò che è fuori della rendita patrimoniale, dazio-consumo, quote imposte ai comuni, qualunque altra rendita che entri nel piano dell'onorevole Devincenzi, debbe essere qui specificata, perchè il problema che dobbiamo risolvere in quest'articolo è appunto di circoscrivere la sfera delle tasse alle quali la provincia deve ricorrere, per modo che la provincia stessa non possa a suo talento trasmodare nelle tasse, trasmodare nei dazi, trasmodare nelle imposte, e così creare a sé stessa una legge diversa da quella che noi qui facciamo. *(Segni d'assenso)*

Dunque rendita patrimoniale, ecco il primo termine.

Fuori di questa rendita patrimoniale che cosa si vuol mettere? Si vuol mettere il dazio di consumo? Si metta pure. Si vogliono, come diceva poc'anzi l'onorevole mio amico Depretis, mettere i pedaggi? Si mettano. Si vogliono mettere le quote di contributo sui comuni? Si mettano le quote di contributo. Questa è una questione secondaria.

All'infuori della rendita patrimoniale si potrà supplire, noi possiamo dire: 1° con centesimi addizionali; 2° colle quote di contributo ripartite sui comuni; 3° col dazio di consumo, se così volete; 4° col dazio sull'importazione delle merci, qualora fosse accettato; 5° in altro modo, e così via via si possono qui annoverare tutte quelle rendite che l'onorevole Devincenzi vorrebbe comprendervi.

Ma questa, ripeto, è una questione secondaria, una questione che sarà decisa quando verremo partitamente a trattare del dazio-consumo, delle quote sui comuni, dei pedaggi, ecc.

Io non metto adunque unicamente le contribuzioni dirette di fronte alla rendita patrimoniale; non dico che la provincia non debba aver altro che contribuzioni dirette. Questo non l'ho mai sognato, perdoni l'onorevole Devincenzi.

Sarò stato infelice ad esprimere il mio concetto, ma il mio concetto è questo: tutte le tasse, cominciando dall'uno fino al cento, fino al mille dobbiamo circoscriverle, dobbiamo circoscrivere i confini della provincia, e dobbiamo limitare la facoltà delle provincie per quelle ragioni appunto che l'onorevole Devincenzi ha esposte, ed appunto perchè sono molto geloso che la provincia non sia assolutamente arbitra d'imporre i cittadini a suo piacimento, desidero che in questo articolo sieno specificate le tasse, i balzelli che intendiamo dover lasciare alla provincia. Mi par quindi che il mio concetto possa facilmente accordarsi con quello dell'onorevole Devincenzi.

Egli infatti non avrebbe a far altro che ad aggiungere in seguito al numero primo quanti altri numeri vuole.

La Camera poi deciderà sulle sue proposte. Dacchè sono su quest'argomento, mi permetta la Camera ch'io dica qualche parola sopra una questione sollevata dall'onorevole Devincenzi. Poichè l'onorevole Devincenzi me ne porge il destro, non posso lasciarla sotto silenzio. Dico che respingo assolutamente la tassa di consumo.

(Interruzione del presidente)

Non vuole che io parli di questo? Tacerò.

PERUZZI, ministro per l'interno. Credo che fra l'onorevole Devincenzi e l'onorevole Brunetti non ci sia una discrepanza sensibile relativamente alla prima parte dell'articolo 166. Ho accettato l'emendamento Brunetti in quanto che mi pareva più conforme alla verità. Infatti non vi sono rendite patrimoniali che si possano assoggettare a tassa all'infuori di quelle per cui la legge ha così disposto. Quindi l'onorevole Brunetti ha detto bene.

1^a TORNATA DELL'11 LUGLIO

L'onorevole Devincenzi ha un concetto diverso riguardo alla natura di queste rendite e crede che se ne debba far parola dopo l'alinea primo, in quanto che l'alinea primo comprende rendite che non sono create dalla legge, ma dal fatto precedente della costituzione dell'ente provinciale. Ora l'ente provinciale che cosa ha per sua natura? Non può aver altro che il suo patrimonio; il resto lo deve avere dalla legge.

Ora la legge deve dire esplicitamente quello che intende fare; egli è per questo che il Ministero, e credo anche la Commissione, hanno accettato l'emendamento dell'onorevole deputato Brunetti dove dice: *spese patrimoniali*.

Dippiù, io credo che, all'oggetto di evitare equivoci, sarà forse bene di aggiungere in fine le altre entrate che fossero autorizzate per legge, onde esser più chiari; possono poi, fra l'alinea primo e gli altri, aver luogo quegli altri emendamenti intermedi che l'onorevole Devincenzi credesse di dover proporre.

Per esempio, il Ministero stesso aveva proposto un paragrafo secondo relativo alle quote dei contributi e vedo che è stato questo riproposto dall'onorevole Nisco in via di emendamento; e quando verrà in discussione, il Ministero spiegherà le sue idee in proposito, e quella potrà essere un'entrata come un'altra.

Per esempio, si sono stabiliti i pedaggi nell'articolo 165 come sorgente di una rendita provinciale; ebbene, qualora si possa credere che questa sia una rendita patrimoniale, si potrà dire, del resto, sarà una rendita autorizzata per legge, e quindi compresa in quell'alinea generico che io credo che si debba aggiungere, ed al quale credo che l'onorevole Brunetti non avrà difficoltà di aggiungere anche le altre rendite che siano autorizzate per legge.

Una voce. Stanno nel primo alinea.

PEBUZZI, ministro per l'interno. Queste sono addizionali, non sono nel primo alinea.

Ma l'onorevole Devincenzi ha sollevato una questione che è quella di altre rendite. Se l'onorevole Devincenzi credesse di proporle, farà bene in via di emendamento aggiuntivo, ma crederei meglio di lasciare *rendite patrimoniali*, come più preciso.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti...

DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'avrebbe il deputato Civita.

CIVITA. Io la cedo, perchè parlo nel senso dell'onorevole Brunetti.

DEVINCENZI. Io sono dolentissimo, perchè anche dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Brunetti e dall'onorevole ministro dell'interno, non potrei accettare l'emendamento proposto. A me pare, lo ripeto, che l'emendamento Brunetti non sia un emendamento semplice come, a prima vista, potrebbe sembrare ad alcuno, ma uno di quegli emendamenti che muta per intero non solo tutto il sistema dell'attuale legge provinciale e comunale, ma che ferisce immensamente la nostra amministrazione finanziaria.

A me pareva di vedere in questo articolo 166, qual

era prima redatto, questo, che alle grandi rendite dello Stato, alle imposte dirette dello Stato non si dovesse ricorrere dai comuni e dalle provincie altrimenti che *eccezionalmente*, e che il fondamento della economia delle provincie, il fondamento dell'economia dei comuni dovessero essere le rendite e le entrate di essi comuni e di esse provincie, distinte per quanto più fosse possibile, massime delle principali tasse dirette dello Stato.

Voci. Ma sì! ma sì!

DEVINCENZI. Domando perdono agli interruttori; l'argomento è molto grave, quindi pregherei la Camera di volermi mantenere la parola, di cui certo non abuserei.

Quando si dice: ma quali sono le rendite, oltre a questi centesimi addizionali, che possono avere le provincie ed i comuni? Comincio per dire che io non sono qui per proporre ora queste o quelle tasse; ma intendo stabilire solo un principio, che a me pare della massima importanza nel governo dello Stato, e questo principio è che tutte le rendite e tutte le entrate ordinarie delle provincie e dei comuni, qualunque esse siano e possano essere in avvenire, devono sopperire ai bisogni locali, e che solamente in maniera eccezionale, e come per aggiunta, se non vogliamo introdurre una rovina nelle finanze dello Stato e nuocere alla prosperità nazionale, dobbiamo ammettere il principio dei centesimi addizionali sulle principali imposte erariali nella legge comunale e provinciale.

COLOMBANI. Domando la parola per la posizione della questione.

DEVINCENZI. Io non so perchè quandochessia non potrebbe avvenire fra noi quello che è avvenuto nel Belgio colla legge del 1860.

Quella legge concede ai comuni il 40 per cento del prodotto lordo delle poste; il 75 per cento del prodotto dei diritti d'entrata del caffè ed il 34 per cento dei diritti d'entrata dei vini e degli spiriti, oltre di una parte, se ben mi ricordo, dei dazi di consumo sopra gli spiriti indigeni, la birra e lo zucchero.

(Conversazioni attorno al tavolo degli stenografi.)

Ora, se mai ciò avvenisse un giorno, tutte queste rendite diventerebbero rendite ordinarie dei comuni e delle provincie.

Or non sono rendite ordinarie dei comuni e delle provincie le tasse sui pedaggi, sulle barriere, su certi animali e su molti oggetti destinati al consumo?

Sopra queste e simili rendite ordinarie si debbono basare principalmente le amministrazioni dei comuni e delle provincie.

E se invece noi le vogliamo basare sopra i centesimi addizionali alle tasse principali dello Stato, noi confonderemo le finanze dello Stato colle finanze dei comuni e delle provincie, e ne verranno quei grandi sconcerti che io ho solo voluto accennare.

Io non combatto qui per introdurre questo o quel dazio nella provincia o nel comune, ma solo per sostenere un principio; e dico che, se noi sconosciamo que-

sto principio nella legge fondamentale del nostro comune e della nostra provincia, non solo portiamo una ferita gravissima alla legge stessa, ma portiamo una ferita gravissima all'amministrazione finanziaria dello Stato.

E sia pure che noi non possiamo introdurre altri redditi ora nelle entrate ordinarie delle nostre provincie e dei nostri comuni. Dobbiamo però ricordare che stiamo facendo una legge fondamentale, che informerà nell'avvenire tutte le nostre istituzioni provinciali e comunali. E se violeremo il sano principio, che siamo venuti ricordando, dobbiamo attenderci alle conseguenze.

Quindi è che io non posso accettare nè la proposta dell'onorevole Brunetti, nè quella dell'onorevole ministro dell'interno, il quale mi dice: ma aggiungete nell'articolo 166 altri numeri per istabilire quali sieno le imposte che voi volete. No; io dico che non propongo imposte, ma difendo il principio che tutte le imposte che vi sono o che si metteranno, e che sono o saranno rendite ed entrate ordinarie delle provincie e dei comuni debbano essere volute specialmente a servire alle amministrazioni locali, cui solo devono sopperire *eccezionalmente* le sovrimposte sopra le grandi tasse dello Stato.

Ricordiamoci quello che avviene in Inghilterra: per una legge fondamentale, non solamente il comune e la contea, ma neanche il Parlamento non può accrescere l'imposta territoriale, per la ragione del grande interesse che si annette colà alla proprietà fondiaria.

Ora, se noi graveremo la rendita fondiaria, non solo con una imposta principale dello Stato, ma con una imposta principale delle provincie, e con una imposta principale del comune, io temo che noi distruggeremo la principale sorgente della nostra pubblica ricchezza.

Io prego la Camera di pensare seriamente a questa questione, e di considerare che è questione di principii, e di principii fondamentali.

COLOMBANI. Io voleva unicamente pregare l'onorevole Devincenzi ad acconciarsi a questo mezzo, che mi sembra il più diretto, perchè le sue idee, qualunque siano, possano prevalere quando fossero votate dalla Camera. Vorrei, cioè, che egli si limitasse a proporre a questo articolo 166 l'aggiunta di quegli altri cespiti che egli crede siano adottabili per le imposte provinciali, e che all'articolo 217 poi proponesse quelle altre disposizioni che hanno riguardo alla prevalenza, all'ordine con cui a questi cespiti di redditi si possa o si debba ricorrere dalle provincie.

Mi ripeto: quando all'onorevole Devincenzi piacesse adottare la mia proposta, egli aggiungerebbe a questo articolo 166 i nuovi cespiti che egli vuole adottati per le imposte provinciali, e all'articolo 217 dichiarerebbe quale è l'ordine con cui si deve ricorrere a questi cespiti medesimi. Potrebbe, per esempio, dire a questo articolo 217, se egli lo crede, che le provincie non potrebbero ricorrere ai centesimi addizionali che dopo

esaurite, almeno in una certa misura, le altre fonti di imposta..

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Devincenzi accennò di non accettare questo mezzo, io darò la parola all'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Mi limiterò a notare che non basta l'accennare le imposte ordinarie, come fece l'onorevole Devincenzi; non basta il domandare che cosa sono queste rendite ordinarie, ma conviene ancora spiegare quali esse siano, inaperocchè è attribuito della legge lo specificare le diverse rendite, l'attribuire i diversi cespiti di rendita che appartengono ai diversi enti, sia Stato, sia provincia, sia comune.

Ora, qual è appunto la mozione di questa legge riguardo all'ente provinciale? È quella di designare, di stabilire quali sono le fonti di rendita alle quali la provincia può attingere, oltre quel tanto che chiede.

La Commissione parmi completamente sul suo vero terreno.

Se così è, quando l'onorevole Brunetti propone che, come rendita ordinaria, non si alteri se non quella che fu già la provincia, che è fuori di contestazione, non mi pare che vi possa essere questione.

Quell'altra poi che viene in seguito sarà come conseguenza di ciò che stiamo per votare.

Io non entrerò nuovamente nella questione economica sollevata dall'onorevole Devincenzi intorno ai diversi cespiti d'imposta che possono essere attribuiti ai comuni.

Già per la seconda volta l'onorevole Devincenzi si fece ad accennare come nel Belgio la legge attribuisce altre fonti di rendita alle provincie ed ai comuni, e specialmente ai comuni. Io per verità auguro di tutto cuore che venga il momento nel quale si possa anche da noi attribuire alla provincia ed al comune una parte di quella rendita ordinaria che fu a questi corpi morali attribuita dallo Stato, perchè lo stato finanziario di quel paese lo permetteva. Certamente l'onorevole Devincenzi non ignora come nel Belgio con una legge si venne a quell'utilissima ed importantissima riforma, sogno e desiderio di tutta la nazione, di abolire il dazio di consumo in ogni comune; ma siccome per altra parte i comuni venivano ad essere spogliati della loro ricchezza, lo Stato cedette al comune una parte della propria rendita come compenso di quel tanto che perdeva; ed ecco perchè i comuni poterono in quel modo trovare un cespite di ricchezza che noi certamente forse per secoli non potremo sperare mai di conseguire.

Ma ciò non può assolutamente confondersi nello stato in cui si trova il nostro paese, nè può essere stabilito come termine di paragone nelle condizioni nostre.

Ora dunque, lasciando da parte se l'onorevole Devincenzi vorrà proporre altri cespiti d'imposta a quest'articolo 166, io mi riservo la parola per combattere questa proposta se non la crederò conveniente. Per ora mi limito soltanto a dire che non conviene votare l'emendamento Devincenzi.

1ª TORNATA DELL'11 LUGLIO

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola per istabilire i termini della questione, come l'ha posta l'onorevole Colombani, perchè mi pare che qui noi discutiamo in una volta due questioni, e a questo modo non arriveremo a nessun risultato.

L'onorevole Devincenzi non può contestare che le rendite patrimoniali debbono essere comprese fra le rendite ordinarie delle quali faceva menzione la redazione originaria sostenuta da lui. È indubitato che le rendite patrimoniali, se ci sono, sono le prime, sono ordinarie: dunque su questo non vi ha che questione di forma. Dove comincia la divergenza sulla questione di sostanza? Comincia qui. L'onorevole Devincenzi vi dice: voi mettete quasi come unica, o almeno come principale sorgente d'entrata comunale oltre le rendite patrimoniali i centesimi addizionali sovra le imposte dirette erariali; ed io vi dico che questo non deve essere che un espediente eccezionale, sussidiario, che deve venire quando tutte le altre entrate della provincia sono state esaurite, e sono riuscite insufficienti a provvedere ai bisogni della provincia stessa.

Ciò sta benissimo, questo è un sistema che l'onorevole Devincenzi propone; ma crede egli di esprimerlo in un modo pratico, concreto, in modo che possa senza un'altra disposizione legislativa o di questa o di un'altra legge essere messo in pratica? Io gli rispondo di no, imperocchè l'onorevole Devincenzi avrà un bel dire delle entrate e delle rendite ordinarie, ma se egli non dice quali sono queste rendite ed entrate ordinarie, è evidente che l'esattore provinciale non potrà andarle a riscuotere da nessuno. Bisogna quindi che in questa od in altra legge egli dica quali sono queste entrate e rendite ordinarie. Parmi dunque che l'emendamento Brunetti possa essere votato indipendentemente dalla questione sollevata dall'onorevole Devincenzi, imperocchè quando sia votato il primo paragrafo ed unico della Commissione, egli può benissimo proporre altri fonti di rendita, o altre disposizioni per le quali altre entrate provinciali vengano autorizzate, colle quali debba l'amministrazione provinciale provvedere ai suoi bisogni prima di ricorrere a quello che per lui deve essere l'estremo rimedio, cioè i centesimi addizionali.

Questo concetto bisogna che l'onorevole Devincenzi lo esprima chiaramente. Non basta il dire *entrate ordinarie*; bisogna, ripeto, che dica quali sono queste entrate ordinarie.

Ora la legge attuale, la proposta della Commissione lo dice esprimendosi come segue: « Coi centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite. »

Supponiamo che l'onorevole Devincenzi volesse esprimere il suo concetto senza alterare la sostanza di questo paragrafo; ebbene, basterebbe che egli dicesse: « Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza delle rendite patrimoniali, si supplirà: 1° colle rendite che loro saranno dalle leggi consentite; 2° nella insufficienza di queste, coi centesimi addizionali alle imposte dirette. »

In questo modo egli avrebbe espresso chiaramente il suo concetto.

Io non dico che lo accetti, ma dico ciò solo per spiegare come egli avrebbe così chiarito il concetto della priorità di altre sorgenti di rendita, prima di ricorrere ai centesimi addizionali, alle imposte dirette. Questo è praticato in altre provincie; per esempio, le leggi toscane, e credo anche le pontificie, non danno facoltà alle provincie di imporre dei centesimi addizionali, ma lasciano che le provincie impongano dei contributi tra i comuni che le compungono. Qual'è la conseguenza di questo sistema? Che invece d'imporre dei centesimi addizionali, i Consigli provinciali impongono dei contributi ai comuni, facendo concorrere tutte le tasse comunali alle spese della provincia, evitando nuovi aggravii ed ostacoli al commercio.

Ora, tutto questo io dico per indicare all'onorevole Devincenzi il modo pratico col quale egli può tentare di raggiungere il suo intento senza venire a complicare con una seconda questione gravissima la questione molto semplice sollevata dall'emendamento Brunetti. Egli è per questo che io rinnovo all'onorevole Devincenzi la preghiera che testè gli feci di non opporsi a che la Camera deliberi intorno all'emendamento Brunetti, riservandosi per il principio che egli ha esposto, e che io riconosco meritevole di profonda discussione, in occasione della quale intendo di esprimere la mia opinione, facendogli ora notare che la sua proposta non rimane pregiudicata dalla votazione dell'emendamento Brunetti, come non sarebbe, mi perdoni l'onorevole Devincenzi, avvantaggiata, se alla dizione dell'onorevole Brunetti si sostituisse la dizione originariamente proposta dal Ministero e dalla Commissione.

CADOLINI. A me sembra che, siccome l'onorevole Devincenzi non ha fatta alcuna proposta, mentre la Commissione e il Ministero e molti degli oratori che parlarono finora sono d'accordo sopra qualche cosa di concreto, mi parrebbe superflua un'ulteriore discussione, così io rinuncierei alla parola, sebbene mi animasse ad esporre alquanti argomenti sulla questione l'autorità della persona che aveva parlato, cioè dell'onorevole Devincenzi, il quale certamente in questa materia è molto competente, al punto di essere dalla voce pubblica designato come candidato ad entrare fra i membri del Consiglio della Corona. (*Movimenti*)

Ma, come dissi, considerando che una proposta pratica e concreta egli non l'ha presentata, io, per risparmiare tempo alla Camera, rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

DEPRETIS. Domando la parola.

Era solamente per osservare che quando il signor ministro e la Commissione parlano di rendite che saranno consentite dalle leggi, questa espressione non mi pare esatta. Questa frase riguarda solamente all'avvenire, mentre bisogna anche comprendere nella legge il presente e il passato.

Quindi io amerei che a questa dizione fosse sostituito

tuita quella più precisa, quale sarebbe, per esempio: *delle altre rendite consentite dalla legge.*

PRESIDENTE. Veramente a quest'ora si tratterebbe solamente di votare sull'emendamento Brunetti, cioè sul principio, cosicchè non vi sarebbe nulla di pregiudicato.

L'onorevole Depretis deve ritenere che vi hanno vari deputati i quali intendono di ristabilire le parti dello stesso articolo che la Commissione ha soppresse.

DEPRETIS. Allora mi riservo quando venga in discussione l'articolo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo inciso:

« Alle spese provinciali nel caso d'insufficienza delle rendite patrimoniali si supplirà, » ecc.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Unicamente per una questione grammaticale. Riconosco d'aver commesso un errore quando ho messo *si supplirà*, e poi dopo *colle altre rendite che loro saranno*, perchè questo loro si riferisce a nessuno. Si potrebbe dunque dire: *alle spese provinciali, ecc., l'amministrazione supplirà.*

PRESIDENTE. Allora si direbbe:

« Alle spese provinciali nel caso d'insufficienza delle rendite patrimoniali l'amministrazione supplirà... »

Chi approva, sorga.

(La Camera approva.)

Ricorda la Camera che questa sera vi è seduta. Oltre a ciò rammenta ancora come essa abbia deliberato che in questa settimana si tenga una seduta per le petizioni.

Io crederei che si potrebbe destinare la sera di mercoledì per le petizioni. Così rimarrebbe inteso, che mercoledì vi sarebbe seduta serale per le petizioni, e

venerdì la consueta seduta serale per le leggi di minor importanza, le proposte, le interpellanze.

Non essendovi opposizione, si seguirà questo metodo.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PEL CONDONO DEL BIENNIO DI STIPENDIO AI MILITARI DELLO ESERCITO BORBONICO.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola per presentare una relazione.

SALARIS, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge pel condono del biennio di stipendio e dei periodi di servizio agli ufficiali ed impiegati addetti al disciolto esercito napoletano.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Trattato di navigazione e di commercio tra l'Italia e la Danimarca.

Spese straordinarie per lavori marittimi.

Maggiori spese sui bilanci 1864 e retro del Ministero della marina;

2° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale;

3° Svolgimento della proposta di legge dei deputati Crispi e Petruccelli per modificazioni alla legge elettorale e per un'indennità da accordarsi ai deputati;

4° Discussione del progetto di legge per la cessazione dello stipendio ai deputati impiegati durante le Sessioni parlamentari.